

All' **A.G.R.E.A**

agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' **APPAG Trento**

appag@pec.provincia.tn.it

All' **ARCEA**

protocollo@pec.arcea.it

All' **ARPEA**

protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' **A.R.T.E.A**

arte@cert.legalmail.it

All' **A.V.E.P.A**

protocollo@cert.avepa.it

All' **Organismo Pagatore AGEA**

protocollo@pec.agea.gov.it

All' **Organismo Pagatore
della Regione Lombardia - OPLO**

opr@pec.regione.lombardia.it

All' **Organismo Pagatore della Provincia Autonoma
di Bolzano - OPPAB**

organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' **Organismo Pagatore ARGEA**

argea@pec.agenziaargea.it

All' **Organismo Pagatore della Regione
Friuli Venezia Giulia**

opr@certregione.fvg.it

Alla **Regione Abruzzo**

dpd@pec.regione.abruzzo.it

Alla **Regione Basilicata**

agricoltura@cert.regione.basilicata.it

dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it

Alla **Regione Calabria**
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Alla **Regione Campania**
dg.500700@pec.regione.campania.it

Alla **Regione Emilia Romagna**
AgrDga@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla **Regione Friuli V.G.**
agricoltura@certregione.fvg.it

Alla **Regione Lazio**
agricoltura@pec.regione.lazio.it
agrisostenibilita@regione.lazio.legalmail.it

Alla **Regione Liguria**
agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it

Alla **Regione Lombardia**
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Alla **Regione Marche**
regione.marche.agricoltura@emarche.it
regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

Alla **Regione Molise**
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla **Regione Piemonte**
agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Alla **Regione Puglia**
superficie.psr@pec.rupar.puglia.it

Alla **Regione Sardegna**
aragea@pec.agenziaaragea.it

Alla **Regione Sicilia**
serviziolambiente@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

Alla **Regione Toscana**
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Regione Umbria

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Alla Regione Valle d'Aosta

agricoltura@pec.regione.vda.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

landwirtschaft.agricoltura@pec.prov.bz.it

Alla Provincia Autonoma di Trento

serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

Al C.A.A. Coldiretti S.r.l.

caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

Al C.A.A. CIA S.r.l.

amministrazionecaa-cia@legalmail.it

Al CAA Caf Agri

caacafagri@pec.caacafagri.com

Al UNICAA degli Agricoltori

caa@pec.unicaa.it

Al Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati

segreteria@pec.peritiagrari.it

Al Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali

ufficioprotocollo@conaf.it

Al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati

agrotecnici@pecagrotecnici.it

orlandi@pecagrotecnici.it

e, p.c.

Al Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

aoo.dipacsr@pec.masaf.gov.it

Alla **Regione Veneto**

Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Alla **Leonardo S.p.A**

cybersecurity@pec.leonardo.com

All' **RTI Lotto 2** - Servizi di sviluppo e gestione

SIAN - Servizi tecnici-agronomici

protocollo-lotto2@pec.it

Oggetto: “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 e s. m.i”, campagna 2026.

A) PREMESSA

La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa in materia di **Condizionalità “rafforzata”**, definita a livello nazionale dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 292670 del 17 giugno 2026 (nel seguito DM 292670) e successive modifiche e integrazioni.

Il Regolamento (UE) 2024/1468, recepito dal DM 289235 del 28.06.2024 e il Regolamento (UE) 2025/2649, recepito dal DM su citato hanno modificato/integrato/stralciato diversi articoli dei Reg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116 attualmente in vigore.

Il testo qui predisposto tiene conto delle variazioni intervenute, che, tra le altre cose, stabiliscono che **la condizionalità rafforzata** (BCAA e CGO), ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) 2021/2116, **si applica a chi richiede premi relativi solo alla nuova programmazione 2023-2027 e a chi richiede contemporaneamente premi della programmazione 2014-2022, e della programmazione 2023-2027.**

Inoltre, dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 21) e punto 22) del regolamento (UE) 2025/2649 e alla lettera x del DM n. 292670 del 17 giugno 2026, che introducono esenzioni dai controlli e sanzioni della condizionalità, si dispone che:

- a) i beneficiari la cui superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116, non supera i 10 ettari, sono esentati dai controlli e dalle relative sanzioni di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni;**
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116, sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7.**

Per “superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno dichiarata nella domanda geospaziale” si intende la superficie ammissibile dichiarata in domanda geospaziale ai sensi dell’art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, compresa la superficie ammissibile non richiesta a premio, per i pagamenti diretti, a cui si sommano le superfici ammissibili dichiarate per le SRA, SRB e SRC qualora diverse da quelle degli aiuti diretti.

In conformità all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi ai beneficiari:

- a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- b) dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che siano finanziati sia con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022 sia con i fondi della programmazione 2023-2027.

Pertanto, i beneficiari di aiuti erogati con fondi vecchi della precedente programmazione che NON ricevono pagamenti nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 saranno soggetti a controlli anche per aziende con Superficie ammissibile (SA)≤10 ha secondo le modalità previste dal D.M. 2588 del 10 marzo 2020.

Premi richiesti, in una specifica campagna, soltanto per: programmazione 2014-2022	Saranno controllate tutte le aziende, anche con SA≤10 secondo il D.M. 2588/2020
Premi richiesti, in una specifica campagna, per: Programmazione 2014-2022 e Programmazione 2023-2027	Saranno controllate solo le aziende che hanno dichiarato una SA>10 ha (SA>30 ha per la BCAA7) cui si applica la condizionalità rafforzata

La Circolare AGEA prot. 0058928 del 1° agosto 2022, relativa all’applicazione delle regole inerenti alla normativa unionale e nazionale in materia di Condizionalità come disposte a livello nazionale dal DM 2588/2020, resta valida nel 2026 per i beneficiari assoggettati a tale decreto.

Regolamentazione comunitaria inerente alla Condizionalità rafforzata

La normativa unionale relativa all'applicazione della Programmazione 2023-2027 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai *piani strategici* redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Relativamente alla Condizionalità “rafforzata”:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115, agli articoli 12, 13 e all'allegato III, stabilisce:
 - l'ambito di applicazione;
 - i beneficiari interessati;
 - le regole di condizionalità.
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116, agli articoli 83, 84 e 85, stabilisce:
 - le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
 - l'ambito della delega conferita alla Commissione (art.102).

In particolare, l'art.83, stabilisce i requisiti relativi al Sistema di controllo della condizionalità:

- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;

Gli artt. 84 e 85 stabiliscono i requisiti relativi al Sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni amministrative, integrati da quanto previsto dall'art. 6 all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

Pagamenti e interventi assoggettati alla Condizionalità “rafforzata”

Il sistema di controllo delle regole di Condizionalità “rafforzata” si applica ai:

- Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - Pagamenti diretti disaccoppiati:
 - Sostegno di base al reddito;
 - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
 - Eco-schemi - regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
 1. Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
 2. Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
 3. Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
 4. Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
 5. Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
 - Pagamenti diretti accoppiati:
 - latte;

- carni bovine;
- carni ovine e caprine;
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d'oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose.

➤ Pagamenti a titolo dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori

- Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA)
 - SRA01 – ACA 1 produzione integrata
 - SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
 - SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli
 - SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli
 - SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree
 - SRA06 – ACA 6 cover crops
 - SRA07 – ACA 7 conversione seminativi a prati e pascoli
 - SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti
 - SRA09 – ACA 9 impegni gestione habitat natura 2000
 - SRA10 – ACA 10 supporto alla gestione di investimenti non produttivi
 - SRA11 – ACA 11 gestione attiva infrastrutture ecologiche
 - SRA12 – ACA 12 colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
 - SRA13 – ACA 13 impegni specifici gestione effluenti zootecnici
 - SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità
 - SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
 - SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
 - SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
 - SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci
 - SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
 - SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui
 - SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie
 - SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
 - SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione

- SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
- SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione

Altri sostegni specifici

- SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
- SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA30 - benessere animale
- SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

➤ Pagamenti a titolo dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

- SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
- SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici

➤ Pagamenti a titolo dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

- SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000
- SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000
- SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici

➤ Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115.

Per quanto sopra esposto ne consegue che ogni beneficiario dei pagamenti sopra elencati è tenuto al rispetto di quanto disciplinato per il regime di Condizionalità “rafforzata”, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, vale a dire dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili all'azienda.

Recepimento nazionale

Nel rispetto del contesto normativo unionale inerente alla Condizionalità “rafforzata”, il DM 292670/2026 definisce all’art.1 l’ambito di applicazione della condizionalità rafforzata e all’art.4 le regole di condizionalità fissate a livello nazionale (i Criteri di Gestione Obbligatorie e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) come elencate all’allegato 1 dello stesso decreto ministeriale.

Il DM 292670/2026, all’articolo 5(4), stabilisce che l’AGEA, in qualità Organismo di coordinamento, definisce con circolare, i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili ai beneficiari tenuti al rispetto della condizionalità;
- b) la verifica, da parte dell’autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo al beneficiario;
- c) l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell’Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l’esito ed applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Recepimento della circolare di Coordinamento a livello degli Organismi pagatori

La presente circolare sarà recepita dagli Organismi pagatori con proprio provvedimento, all’interno del quale saranno considerate le specificazioni degli impegni applicabili a livello territoriale, come definite dalle Regioni/Province autonome con propri atti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del DM 292670/2026. Gli Organismi pagatori dovranno specificare, per i Criteri e le Norme oggetto di interventi da parte delle Regioni/Province autonome, gli eventuali indici di verifica, i parametri di graduazione del livello di violazione, e le eventuali deroghe non considerate nella presente circolare.

Controlli di condizionalità rafforzata

Il DM “Controlli” n. 410739 del 04.08.2023 recante disposizioni relative ai controlli di ammissibilità e condizionalità soggetti al Sistema integrato di Gestione e Controllo (SIGC), stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata, ed in particolare:

- l’autorità competente per l’applicazione del sistema di controllo della condizionalità rafforzata;
- le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata;

- il ruolo del monitoraggio satellitare in ambito di condizionalità rafforzata;
- il ruolo degli organismi di controllo specializzati;
- le procedure per la selezione del campione;
- il dimensionamento minimo del campione di controllo;
- le modalità di revisione annuale del sistema di controllo e l'adeguamento dei campioni.

In particolare, il sistema di controllo della condizionalità realizzato dalle Autorità Competenti si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- b) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- c) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- d) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatorie relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- e) sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo pagatore, che possano consentire di trarre conclusioni definitive.

Di seguito uno schema orientativo sulla tipologia dei principali controlli utilizzati per la campagna 2026:

BCAA	<i>Tipo di Controllo</i>
BCAA1	AMS-AMM
BCAA2	OTS
BCAA3	AMS
BCAA4	OTS
BCAA5	OTS
BCAA6	AMS
BCAA7	OTS
BCAA8	OTS

Per i CGO si effettuano i controlli aziendali.

Preavviso dei controlli in loco

La gestione del preavviso nell'esecuzione dei controlli segue le disposizioni dell'articolo 5-bis del DM Controlli SIGC, che qui si riportano:

- i controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia;
- nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati;
- qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Valutazione delle non conformità – regole generali

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della Condizionalità rafforzata, sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all'articolo 5 del DM 292670/2026.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dalla normativa unionale, regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116, 2022/1172, e da quanto previsto a livello nazionale dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.,

In particolare, l'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023, ai fini del calcolo dell'esito del definisce:

- **«portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **«gravità» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **«persistenza» o «durata» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. n. 42/2023 dispone che l'Organismo pagatore determini le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

Ulteriori disposizioni

Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nel sito web dell'Agea (<http://www.agea.gov.it>) e le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo devono assicurare la massima diffusione della circolare sul territorio.

Inoltre, considerate le numerose modifiche intervenute tra il 2023 e il 2024 alla materia in esame, per pronto riferimento si riportano nella tabella sottostante i principali riferimenti normativi:

REGOLAMENTI COMUNITARI

2115/2021	02/12/2021	<u>Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC</u>
2116/2021	02/12/2021	<u>Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della PAC</u>
2117/2021	02/12/2021	<u>Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sull'Organizzazione comune mercato</u>
2289/2021	21/12/2021	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni</u>
2290/2021	21/12/2021	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 (UE) n. 1307/2013</u>
126/2022	07/12/2021	<u>Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)</u>
160/2022	04/02/2022	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale.</u>

1172/2022	04/05/2022	<u>Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per condizionalità</u>
1173/2022	31/05/2022	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune</u>
1475/2022	06/09/2022	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione</u>
564/2023	10/03/2023	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione del 10 marzo 2023 concernente il contenuto e il formato dei registri dei prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio</u>
2141/2023	13/10/2023	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2141 della Commissione del 13 ottobre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda la rendicontazione delle sanzioni per la condizionalità e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la rendicontazione degli anticipi negli indicatori output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e i valori aggregati degli indicatori di output</u>
587/2024	14/02/2024	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno domanda 2024</u>
1235/2024	12-/03/24	<u>Regolamento delegato (UE) 2024/1235 della Commissione del 12 marzo 2024 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1235 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)</u>

1468/2024	24/05/2024	<u>Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e esenzioni da controlli e sanzioni</u>
2202/2024	04/09/2024	<u>Regolamento di esecuzione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune</u>
341/2025	20/02/2025	<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2025/341 della Commissione del 20 febbraio 2025 recante modalità di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli e le sanzioni</u>
1159/2025	31/03/2025	<u>Regolamento delegato (UE) 2025/1159 della commissione del 3 marzo 2025 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 e integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di interventi specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)</u>
2649/2025	19/12/2025	<u>Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e sanzioni</u>

DECRETI MINISTERIALI

147385	09/03/2023	<u>Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.</u>
--------	------------	---

185145	30/03/2023	<u>Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"</u>
263980	22/05/2023	<u>Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune».</u>
410739	04/08/2023	<u>Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.</u>
525680	27/09/2023	<u>Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.</u>
580425	18/10/2023	<u>Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità.</u>
93348	26/02/2024	<u>Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi di condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.</u>
96279	27/02/2024	<u>Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità prevista dal Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/51 della Commissione.</u>
289235	28/06/2024	<u>Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.</u>

78303	19/02/2025	<u>Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema consulenza aziendale in agricoltura. (25A01315) (GU n.52 del 4-2025)</u>
215653	07/05/2026	<u>Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 p quanto concerne la definizione di prato permanente</u>
292670	17/06/2026	<u>Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello Sviluppo rurale.</u>

B) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il documento si compone dei seguenti capitoli:

1. Definizioni;
2. Settori di Condizionalità rafforzata;
3. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio;
4. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
5. Definizione del meccanismo di calcolo di riduzioni ed esclusioni

I seguenti Allegati completano la definizione del sistema di controllo della condizionalità:

1. Criteri di rischio;
2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità;
3. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP;
4. Schema di classificazione delle aziende zootecniche;
5. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 5);
6. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
7. Linee guida relative all'attività di monitoraggio svolta dagli OP sull'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari;
8. Modalità di applicazione delle esenzioni per le BCAA 7.

1. Definizioni

Di seguito sono definiti i termini relativi all'applicazione della Condizionalità rafforzata, ripresi anche dal DM 292670/2026.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

- a. **Organismi pagatori:** servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b. **AGEA Coordinamento:** l'Organismo di Coordinamento di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116;
- c. **MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- d. **PSP:** Piano Strategico della PAC;
- e. **Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- f. **Attività agricola;** comprende le seguenti attività:
 - 1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 - 2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;
- g. **Azienda:** tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera h, situate all'interno del territorio nazionale;
- h. **Beneficiario:** il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- i. **Cessione:** qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

- j. **Norma:** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- k. **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- l. **Condizionalità rafforzata:** l'insieme dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115;
- m. **Condizionalità:** i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), come disposti dal D.M. 10 marzo 2020, n. 2588;
- n. **Inosservanza:** il mancato rispetto degli obblighi e i divieti derivanti dall'applicazione dei requisiti di condizionalità. Nel testo sono utilizzati anche i sinonimi: **infrazione, non conformità, violazione, inadempienza**, aventi lo stesso identico significato.
- o. **«portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- p. **«gravità» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- q. **«persistenza» o «durata» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- r. **Sanzione amministrativa:** ai fini della Condizionalità rafforzata e della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- s. **Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio che il beneficiario è chiamato ad eseguire.
- t. **Reiterazione (Ripetizione):** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
- u. **Infrazioni senza conseguenze significative:** inosservanze accertate che non abbiano conseguenze o abbiano conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati. Per questo tipo di infrazioni non vengono applicate riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'inosservanza non è presa in considerazione ai fini dell'accertamento della ripetizione o della persistenza di un'inosservanza. I beneficiari vengono informati in merito all'inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare e sono tenuti a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2015.
- v. **Inadempienze non intenzionali:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;

- w. **Inadempienze non intenzionali gravi:** le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
- x. **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
- siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, come seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli;
- y. **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- z. **Culture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- aa. **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- bb. **Prato permanente e pascolo permanente** congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- cc. **Terreno a riposo:** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda. Così come definito all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, nonché all'art. 2, comma 1, lettera r);
- dd. **Superficie agricola:** include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- ee. **Superficie ammissibile:** “superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno dichiarata nella domanda geospaziale”: superficie dichiarata in domanda geospaziale ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, compresa la superficie ammissibile non richiesta a premio, per i pagamenti diretti, a cui si sommano le superfici dichiarate per le SRA, SRB e SRC qualora diverse da quelle degli aiuti diretti.

- ff. **Obbligo:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- gg. **Obbligo pertinente:** obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;
- hh. **Anno dell'accertamento:** ai fini della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/1172, art. 6, l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;
- ii. **Anno di violazione:** ai fini della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2116, art. 85, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza, ovvero l'anno di violazione. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.
- ll. **Superficie oggetto di infrazione:** estensione della parcella agricola per la quale è stata riscontrata un'infrazione;
- mm. **Zone (settori) di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare divisi in:
- Clima e ambiente;
 - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;
 - Benessere degli animali;
- nn. **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
- oo. **Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive o alle normative cui fanno riferimento i CGO e le BCAA;
- pp. **Asservimento dei terreni:** pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;
- qq. **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- rr. **Potatura:** Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna

selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname;

ss. **Diffida:** nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" o a altre normative nazionali o regionali di settore, compresa la nota AGEA 29322 dell'8.04.25 "CGO5 - Integrazione alla circolare AGEA prot. n° 65915 del 4.09.2024", e al DM "Controlli SIGC" N. 410739 del 04.08.2023;

tt. **Soccida:** Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano. In linea con il Piano Strategico Nazionale PAC del 02/12/2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida;

uu. **Contratto di compartecipazione:** contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante o utilizzatore.

2. Zone di condizionalità rafforzata

Il regolamento (UE) n. 2021/2115 organizza i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in "zone di condizionalità" (insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare) quali "clima e ambiente", "salute pubblica e salute delle piante" e "benessere degli animali" (di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115), divisi a loro volta per "temi principali".

I Regolamenti comunitari (UE) nn. 2024/587 del 14.02.2024, 2024/1235 del 12.03.2024, il 2024/1468 del 24.05.2024 e il 2025/2649 del 19.12.2025 hanno introdotto modifiche alla previgente disciplina. Di seguito gli attuali requisiti da applicare dalla campagna 2026.

Il beneficiario, in funzione delle condizioni applicabili all'azienda agricola e dell'attività agricola svolta è tenuto a rispettare gli obblighi e divieti relativamente ai CGO e le BCAA di seguito elencati.

ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10 % rispetto all'anno di riferimento;
- **BCAA 2** - Protezione di zone umide e torbiere;
- **BCAA 3** - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

II Tema principale - Acqua

- **CGO 1** - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati;
- **CGO 2** - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5;
- **BCAA 4** - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

III Tema principale - Suolo (protezione e qualità)

- **BCAA 5** - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza;
- **BCAA 6** - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri;
- **BCAA 7** - Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.

IV Tema principale - Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità);

- **CGO 3** - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4;
- **CGO 4** - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2;
- **BCAA 8**
 - A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
 - B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

- **BCAA 9** - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

ZONA (SETTORE) 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I Tema principale - Sicurezza alimentare

- **CGO 5** - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20;
- **CGO 6** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.

II Tema principale - Prodotti fitosanitari

- **CGO 7** - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase;
- **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

ZONA (SETTORE) 3 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

I Tema principale - Benessere degli animali

- **CGO 9** - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4;
- **CGO 10** Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4;
- **CGO 11** Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4.

Il prospetto che segue riporta gli 11 CGO e le 9 BCAA, di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e s.m.i. e l'ambito di applicazione definito sia dalle norme unionali che dal D.M. n. 292670/2026.

Nel prospetto seguente è riportata anche la eventuale corrispondenza alla BCAA o al CGO come prevista dalla Programmazione 2014-2022 per la condizionalità.

Settore	Tema principale	Criteri e norme		(allegato 1 DM 292670/2026)	Ambito di applicazione (allegato 1 DM 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014-2022
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del -10 % rispetto all'anno di riferimento;	Superficie art. 4 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite art. 2 (p) e (q) del DM 292670/2026	Superficie a prato permanente (PP) (c) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite art. 2 (p) e (q) del DM 292670/2026	Non presente
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere	Superficie zone umide e torbiere, ai sensi del DPR 3 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar)	Superficie agricole, definite come zone umide e torbiere, ai sensi del DPR 3 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar)	Non presente
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Superficie del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 (q) del DM 292670/2026	Superficie a seminativo art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 (q) del DM 292670/2026	BCAA 6
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	art. 11, par. 3, lettera e) e lettera h) del Reg. (UE) 2021/2115 e come definite art. 2 (t) e (q) del DM 292670/2026	Superficie agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 e come definite art. 2 (t) e (q) del DM 292670/2026	BCAA 2 (autorizzazione uso acqua irrigua)
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	artt. 4 e 5 del Reg. (UE) 2021/2115, in vigore dal 2021 (ZVI)	Superficie agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati	CGO 1

Settore	Tema principale	Criteri e norme				(al	mbito di applicazione ato 1 DM 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione e 2014 2022
			1)			<sp		
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua			Superf. agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP	BCAA1	
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.			impedire o limitare l’erosione del suolo a seminativo e colture permanenti, art. 4.3 (a e b) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l’intera annata agraria;	BCAA 5	
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.			impedire o limitare l’erosione del suolo a seminativo e colture permanenti, art. 4.3 (a e b) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP. Sono esclusi i prati avvicendati o con colture che		

Settore	Tema principale	Criteri e norme			(al	mbito di applicazione (allegato 1 DM 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione e 2014 2022
					permi agrar	gono per l'intera annata	
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.		Super del defir super avvic permi agrar prote	ci a seminativo art. 4.3 (a) g. (UE) 2021/2115 come nel PSP, escluse le investite con prati dati o con colture che gono per l'intera annata in pieno campo e senza prote	Non presente
	Biodiversità e paesaggio	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).	art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lettera b), art. 4 par. 1, 2 e 4	Super Reg. L'ap fatto risch vinc	ci agricole, art. 4.3 del (UE) 2021/2115. tenenza alle ZPS è un di e di incremento dei	CGO 2

Settore	Tema principale	Criteri e norme			(allegato 1 DM 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014-2022
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	art. 6, par. 1 e 2	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE	CGO 3
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.		Impegni agricoli art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115.	BCAA 7
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000		Superfici a prato permanente art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE Sono esclusi gli habitat di interesse comunitario, cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse art. 1 della Dir. 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione	Non presente
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	artt. 14 e 15, art.17, par. 1 (3) e artt. 18, 19 e 20	Tutti i conduttori	CGO 4

Settore	Tema principale	Criteri e norme				(al	mbito di applicazione ato 1 DM 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione e 2014 2022
piante			(GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)				<sp	
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	art. 3, lett. a), b), d) e e), e art. 4, 5 e 7	Tutti cond un al		beneficiari soggetti a onalità che dispongono di amento	CGO 5
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	art. 55, prima e seconda frase	Tutti cond		beneficiari soggetti a onalità	CGO 10 (per alcuni impegni)
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71)	-art. 5, par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5; -art. 12 per le restrizioni in zone protette definite in base alla Dir 2000/60	Tutti cond		beneficiari soggetti a onalità	CGO 10 (per alcuni impegni)

Settore	Tema principale	Criteri e norme				(al	mbito di applicazione ato 1 DM 292670/2026)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione e 2014 2022
				sulle acque e alla legislazione e di Natura 2000; -art. 13, parr. 1 e 3, su manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei residui		<sp		
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	artt. 3 e 4	Tutti cond bovini		beneficiari soggetti a onalità con allevamenti bovini.	CGO 11
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	artt. 3 e 4	Tutti cond suini		beneficiari soggetti a onalità con allevamenti suini	CGO 12
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	art. 4	Tutti cond con a		beneficiari soggetti a onalità con allevamenti vamenti zootecnici	CGO 13

3. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116, paragrafo 6, lettera d), punto iii, la percentuale minima di controlli dell'1% dei beneficiari è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente.

La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta a livello di ciascun Criterio o Norma o gruppo di Criteri o Norme.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2116, art. 83, paragrafo 6, lettera d) punto ii e del paragrafo 7.4.1.1 del PSP e dall'articolo 26 del DM Controlli SIGC, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale tra il 20% e il 25% della popolazione di condizionalità.

Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%.

Relativamente ai controlli delegati ai Servizi veterinari regionali, come previsti dal Protocollo d'Intesa stipulato tra il MASAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO5, CGO6) ed al benessere animale (CGO9, CGO10, CGO11) è selezionato secondo le modalità previste dalle Convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali delle singole regioni e gli Organismi pagatori competenti territorialmente.

In conformità con quanto stabilito dalla normativa unionale, la percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli della condizionalità rafforzata, delegati ai Servizi veterinari regionali, è pari all'1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità per i CGO:

- CGO 5 (sicurezza alimentare – parte veterinaria),
- CGO 6 (sostanze ormonali),
- CGO 9 (benessere dei vitelli),
- CGO 10 (benessere dei suini),
- CGO 11 (benessere degli animali in allevamento).

Per quanto riguarda il CGO 6 (sostanze ormonali), ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116, punto e) del paragrafo 6, per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio, si considera l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1%.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2116, art. 83, paragrafo 6, lettera d), al fine di definire il campione per i controlli in loco, occorre applicare un'analisi dei rischi annuale che includa una componente casuale e copra almeno l'1 % dei beneficiari.

I criteri di rischio definiti nell'allegato 1 della presente circolare possono essere modificati e integrati dagli Organismi pagatori competenti.

Dal 2025, ai sensi della circolare Agea Coordinamento n° 55204 del 09/07/2025, il rispetto delle norme BCAA1, BCAA3, BCAA6 e BCAA9 è verificato tramite i controlli AMS opportunamente integrati, qualora l'op lo ritenga necessario, da altre forme di controllo (ad esempio amministrativo, foto geotaggate, quaderno di campagna, ecc.).

4. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Nel presente capitolo, per ogni Criterio o Norma applicabile per la campagna controlli 2026, vengono descritti:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell'articolo 1 del DM 292670/2026 commi 2 e 3;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie o il numero di appezzamenti utilizzati come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la -superficie ammissibile.

Si ricorda che, come stabilito dall'articolo 11, comma 1 del regolamento (UE) n. 2022/1172, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del Criterio.

Regole generali

Valutazione dei parametri di Portata, Gravità e Durata

Fatto salvo quanto indicato per i singoli Requisiti (CGO e BCAA), valgono le seguenti regole generali:

- ove, per un Criterio od una Norma, siano presenti più violazioni a cui corrispondono diversi valori per uno o più parametri, ai fini del calcolo della corrispondente percentuale di riduzione viene preso in considerazione il valore più alto;
- ove, per un Criterio od una Norma rilevata non conforme, siano presenti combinazioni di elementi di controllo ai quali non siano associati valori specifici dei parametri, il livello assegnato è sempre medio.

Impegni di ripristino

L'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati in sede di controllo. La comunicazione della necessità di ripristinare le condizioni di conformità ha valore di informazione ai sensi dell'articolo 9(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

La verifica dell'effettivo ripristino della conformità potrà essere eseguita a campione o in maniera sistematica.

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze prive di conseguenze significative (articolo 9(4) regolamento (UE) 2022/1172), nel caso in cui la verifica avvenga entro l'anno di campagna del primo controllo e sia verificato il mancato ripristino, all'azienda sarà assegnato un criterio di rischio specifico per l'estrazione a campione nel biennio successivo.

Nel caso in cui la verifica avvenga nel corso di un controllo effettuato l'anno successivo e comunque entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, e si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino o abbia commesso un'infrazione del medesimo Criterio o Norma, l'infrazione commessa sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

Inadempienze che causino l'emissione di una sentenza di condanna di reati penali

Nella definizione degli esiti derivanti dalle inadempienze commesse dai beneficiari e portate a conoscenza degli Organismi pagatori in qualsiasi modo, oltre alle fattispecie di intenzionalità previste nei capitoli relativi a ciascuna CGO e BCAA della presente circolare e nel capitolo 5 "Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni", sarà presa in considerazione anche l'emissione a carico dei beneficiari di una sentenza penale di condanna di qualsiasi grado connessa al comportamento non conforme.

Nel momento in cui l'Organismo pagatore competente venga a conoscenza dell'avvenuta condanna in via definitiva, la non conformità ad essa collegata è considerata come commessa intenzionalmente e si applicano le relative percentuali di riduzione degli aiuti o l'esclusione da essi.

<St

ZONA (SETTORE) 1: CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento) BCAA1 - BCAA2 - BCAA3

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10% rispetto all'anno di riferimento.

Ambito di applicazione

L'applicazione del requisito avverrà in due step:

- gestione del registro prati permanenti, come previsto dalla normativa in vigore che costituisce la baseline delle BCAA1 e 9;
- gestione del requisito BCAA1, oggetto della presente circolare.

La BCAA1 si applica alle superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente:

- le superfici con leguminose (es. Medicago spp.) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, a meno che non siano dichiarati pp dagli agricoltori stessi (es. erba medica);
- terreni classificati come seminativo al 1° gennaio 2026 che rimangano classificati come seminativo e non siano classificati come prato permanente anche se il periodo di riferimento è scaduto e il terreno non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma prevede:

- che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 10% rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018¹. Il limite della soglia, fino ad oggi, non è mai stato superato;
- se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta pari al 7% in termini di riduzione del rapporto descritto più sopra.

Come previsto dal DM 292670/2026 il rapporto annuale PP/SAT, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato a livello nazionale, successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

La presente norma prevede che gli agricoltori, che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli, abbiano l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione ad Agea Coordinamento, quale Autorità di gestione del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG).

Autorizzazione e concessione per la conversione ad altri usi

Di seguito sono riportate le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sopra descritta per la BCAA1:

1. la richiesta di *autorizzazione per la conversione ad altri usi* è obbligatoria;
2. è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso apposite funzionalità -presenti sul SIAN;
3. la delimitazione delle superfici PP oggetto di richiesta di conversione sarà individuata con strumenti grafici a partire dall'intersezione dei confini aziendali ed il RPPG. I dettagli tecnici sono pubblicati sul documento tecnico di Agea Coordinamento, campagna 2024 e seguenti (prot. n.83010 del 27.10.2025)

Il beneficiario alla presentazione della richiesta di conversione di superfici a PP in altri usi, è consapevole che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (- 7 % rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (10%), potrà essere chiamato a ripristinare, del

¹ Il 2018 rappresenta l'anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente.

La richiesta presentata sarà registrata nel sistema con un “atto amministrativo” e l’assegnazione del relativo protocollo.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l’autorizzazione commette una violazione.

Registro “ordinario”, Registro “prioritario” e Registro “grafico” dei Prati Permanenti

Ai fini della corretta gestione dei dati, delle informazioni inerenti alla presente Norma e al monitoraggio della stessa, come previsto dal DM condizionalità, sono istituiti il Registro “ordinario”, il Registro “prioritario” in aggiunta al Registro “grafico” dei Prati Permanenti già esistente. I Registri, vengono resi disponibili all’interno del SIAN, saranno aggiornati e implementati da Agea Coordinamento e prevedono la consultazione da parte degli Organismi pagatori.

Il Registro “ordinario” riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno richiesto la conversione e che hanno ottenuto l’autorizzazione. Nel registro sono contabilizzate, distinte per ogni anno, le superfici oggetto di conversione autorizzata.

L’iscrizione del beneficiario al Registro ordinario è valida per 3 (tre) anni successivi a quello nella quale è stata richiesta la conversione.

Il **Registro “prioritario”** riporta i dati e le informazioni dei beneficiari che hanno convertito senza richiedere l’autorizzazione o senza averla ottenuta.

La casistica comprende i beneficiari per i quali è stata accertata la incongruenza dei dati e delle informazioni nelle richieste di conversione, o nella domanda di pagamento presentate o nel RPPG.

Tale registro viene alimentato da:

- l’elaborazione grafica basata sui dati e le informazioni presenti nelle domande e nel RPPG;
- i controlli “amministrativi” nell’ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi, in fase dichiarativa;
- controlli AMS, dal 2024, che con il marker RPP verifica se è stata effettuata la lavorazione del terreno;
- gli esiti dei controlli in loco, laddove disponibili, nell’ambito dei quali sia rilevato un cambio di destinazione del suolo da PP ad altri usi.

L’azienda che viene iscritta nel Registro “prioritario” è considerata non conforme alla Norma.

L’iscrizione del beneficiario al registro prioritario è valida per 5 (cinque) anni successivi a quello nel quale è stata riscontrata la violazione.

Il RPPG è aggiornato annualmente in seguito a verifiche incrociate effettuate tra le richieste di conversione pervenute nell’anno, gli usi del suolo richiesti nelle domande e gli usi del suolo presenti nel sistema a fine anno. Verrà quindi verificato anche l’effettivo/corretto cambiamento dell’uso del suolo per cui era stata richiesta l’autorizzazione.

In caso di violazione rilevata:

1. l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione;
2. nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-7 % rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-10%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. l'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa.
4. la comunicazione dell'obbligo a ripristinare è inviata alle aziende interessate dagli Organismi pagatori, che ricevono l'elenco dei beneficiari interessati da Agea Coordinamento.
5. la verifica dell'avvenuto ripristino è in capo all'Organismo pagatore.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Pertanto, il monitoraggio del RPPG, compreso di tutti i suoi elementi, fondamentali anche per la creazione del layer RPPG dichiarativo seguirà il suo iter procedurale, mentre di seguito vengono descritte le eventuali infrazioni applicabili per la BCAA1 che, come sanzioni di condizionalità, verranno applicate SOLO ai beneficiari facenti parte della popolazione di condizionalità 2026.

Elementi di verifica

A) Calcolo dei tassi

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, AGEA Coordinamento determina i seguenti elementi preliminari:

1. Calcolo del rapporto di riferimento PP/SAT 2018

Per il rapporto di riferimento PP/SAT 2018 sono considerate le seguenti superfici:

- "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

2. Calcolo del rapporto annuale PP/SAT – anno 2026

Il rapporto annuale 2026 è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SIGC) e comunque entro il 15 marzo dell'anno successivo attraverso le informazioni contenute all'interno del RPPG:

- “superfici a prato permanente”: le superfici investite a PP dichiarate nel 2026 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
- “superficie agricola totale”: la superficie agricola dichiarata nel 2026 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

3. Decremento delle superfici a PP 2026 rispetto alle superfici a PP 2018 entro lo 0,5 %

Se la superficie nazionale a PP nel 2026 diminuisce entro lo 0,5 %, rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno 2018, l'obbligo della Norma si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

B) Interventi da attuare in caso di superamento delle soglie prestabilite

Eventuale superamento della soglia di allerta (7%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 7% e il 10%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. È richiesto il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al “registro prioritario”, vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione (nel corso dei precedenti cinque anni).

Successivamente, entro il 15 marzo dell'anno seguente, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 7%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 7%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel “registro ordinario”, per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Eventuale superamento della soglia massima (10%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta si verifichi il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 10%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

C) Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- conversione di parte o tutte le superfici a PP da parte del beneficiario senza richiesta di autorizzazione in zone “ordinarie”;
- mancato ripristino entro i tempi stabiliti, di parte o tutte le superfici oggetto di impegno secondo la procedura descritta nel punto B).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi nel corso degli anni in cui tale autorizzazione era permessa (anni per i quali il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non sia diminuito oltre la soglia di allerta rispetto al rapporto di riferimento):

- In questi casi la mancata richiesta di autorizzazione alla conversione dei PP ad altri usi assume il carattere di **infrazione priva di conseguenze significative** ai fini degli obiettivi della Norma.

L'azienda viene iscritta nel registro “prioritario” e dovrà rispettare le disposizioni previste dalla normativa in merito ai servizi di consulenza.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa al di sopra della soglia stabilita per le infrazioni senza conseguenze significative.

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nel livello alto.

Livello alto

Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore o uguale al 40% della superficie oggetto dell'obbligo o superiore o uguale a 2 ettari.

Gravità dell'infrazione:

Il livello di questo parametro è calcolato in base alle conseguenze dell'infrazione rispetto agli obiettivi della Norma.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Mancata osservazione dell'obbligo di ripristino, per coloro che erano iscritti nel registro ordinario.

Livello alto

Mancata osservazione dell'obbligo di ripristino, per coloro che erano iscritti nel registro prioritario.

Durata dell'infrazione:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata e gravità.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nel livello alto

Livello alto

Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti, quando il beneficiario non ottempera, parzialmente o totalmente, agli obblighi di riconversione previsti dalla Norma, oltre alla determinazione della riduzione applicabile, il beneficiario stesso è chiamato a completare o realizzare la riconversione entro l'anno successivo al momento di accertamento del comportamento non conforme.

L'obbligo di ripristino è a carico del beneficiario e in caso di passaggio di conduzione passa al cessionario.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- Mancato rispetto degli obblighi prescritti di riconversione delle superfici a PP per una superficie superiore al 40% della superficie ammissibile o superiore a 2 ettari;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i. (zone Ramsar) e le **eventuali zone individuate dalle Regioni e dalle Province** come:

- altre aree umide e torbiere, da cartografare, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i., sulle quali applicare gli obblighi in oggetto, entro il 2024;
- aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, dove vigono le regole stabilite a livello regionale ai fini della tutela, della gestione e del razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna come sancito dal DPR 13 marzo 1976, n. 448 e s.m.i.

Descrizione della Norma e degli impegni

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce:

- il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM-292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto di eseguire lavorazioni profonde.

Deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere
- divieto di eseguire lavorazioni profonde superiori a 40 cm con attrezzi o macchine che distruggano il cotico erboso o rivoltino la zolla.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

- BCAA 2.1 conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere;
- BCAA 2.2 presenza di lavorazioni profonde (ad es. arature profonde più di 40 cm).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni che non abbiano conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa

Portata, Gravità e Durata

Nel caso di violazioni agli impegni sopra definiti, *BCAA 2.1- conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere e BCAA 2.2 - presenza di lavorazioni non consentite quali le lavorazioni profonde*, che determinano la distruzione di habitat, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Le infrazioni non intenzionali alla presente Norma sono tutte considerate **gravi**.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- nel caso di distruzione completa di zone umide e torbiere in zone Ramsar/ altre zone umide definite a livello regionale;
- nel caso di drenaggio delle acque che comprometta totalmente l'equilibrio della zona umida;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, come definite art. 2 lett. (q) del DM 292670/2026.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche agro-pedoclimatiche e geomorfologiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi a ragioni di carattere fitosanitario, prescritte dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata a ragioni fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) facenti parte della Rete Natura 2000.

Elementi di verifica

L'impegno 1: divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso è verificato tramite **rilevazione AMS**.

L'impegno 2 rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate, qualora ci fossero, sono attenzionati dagli OP.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA3.1: presenza di bruciature stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso;

BCAA3.2: mancato rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni prive di conseguenze significative per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino incendi o bruciature che interessino anche terreni esterni all'azienda.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello medio

Nei casi non previsti dai livelli basso e alto

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA3.1 o BCAA3.2 per livelli di portata alti oppure presenza dell'infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto

riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, oppure di infrazioni con effetti extra - aziendali oppure presenza di infrazione BCAA3.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nelle ZSC.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali gravi per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si considera infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

Inoltre, si assegna intenzionalità in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti/ Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli.

II Tema principale: Acqua CGO1 – CGO2 – BCAA4

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

A norma dell’articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, ai fini della verifica di conformità al presente criterio, devono essere rispettate le disposizioni:

- A. per assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
- La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all’uso oppure qualora sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione.
- B. per proteggere le acque dall’inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d’inquinamento da fosfati è previsto l’obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull’utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici, con titolo di P (fosforo), dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L’obbligo prevede l’inserimento delle seguenti informazioni minime:
- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.

Elementi di verifica

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- **per l'impegno A**, inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente:

- l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione:

- a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;

- b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

- **per l'impegno B**, inerente alla protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:

- l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri:

- la disponibilità del **quaderno di campagna**;
- l'aggiornamento del **quaderno di campagna** con le seguenti informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

- Nell'ambito delle verifiche da effettuarsi è compresa a campione la valutazione del rispetto delle dosi di fertilizzanti commerciali contenenti fosforo consigliate dal fabbricante per specifica coltura. Tali riscontri non producono effetti sanzionatori sugli agricoltori beneficiari.

- oppure, **in alternativa**:

- la disponibilità della **comunicazione fatta da un centro di consulenza** relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (**piano di fertilizzazione**).

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione al presente CGO nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- **per l'impegno A**, inerente il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.)
 - A.1. assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - A.2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.
- **per l'impegno B**, inerente all'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - B.1. assenza del quaderno di campagna o della comunicazione del centro di consulenza (piano di fertilizzazione);
 - B.2. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata, Gravità e Durata

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Livello basso

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con superficie ammissibile inferiore o uguale ai dodici ettari gli indici di verifica assumeranno il livello basso di portata, gravità e durata.

Livello medio

Nel caso di documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale (non conformità A.2 o B.2) per aziende con SAU superiore ai -dodici ettari gli indici di verifica assumeranno il livello medio di portata, gravità e durata.

Livello alto

Nel caso di:

- assenza della documentazione (non conformità A.1 o B.1) gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non sono presenti infrazioni non intenzionali **gravi** per la presente Norma.

Impegni di ripristino

Per le inadempienze relative all'impegno A l'azienda:

- nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva.

Per le inadempienze relative all'impegno B:

- nel caso di assenza del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste, il beneficiario dovrà entro 30 giorni dal controllo regolarizzare la propria posizione.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui sia rilevata:

- assenza di ogni documentazione relativa ad uno degli impegni (non conformità A.1 o B.1) ed una SAU pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- assenza di ogni documentazione per entrambi gli impegni (non conformità A1 e B.1) ed una superficie ammissibile aziendale pari o superiore ai 15 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 74, comma 1, lett. pp), definizione di “zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
- Art. 92, designazione di “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
- Decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (S.O. della G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 25 febbraio 2016 n.5046, e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione regionali, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame nell'allevamento (cfr. Allegato 4);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto 25 febbraio 2016 n. 5406) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli **impegni** seguenti:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2.
 - a. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, titolo III-bis;
 - b. predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata (Registro delle concimazioni) per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, titolo III-bis	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell'impianto:
 - a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

5.

- a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
- b. rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

N.B.: Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e **sia impossibile** la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettieri esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

6. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
 - a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - c. terreni in pendenza;
 - d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - e. boschi;
 - f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:
 - a. periodo 1° novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

Inadempienza con effetti extra aziendali: si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia **effetti extra aziendali** quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Il ritardo nella presentazione della comunicazione nitrati rispetto alle scadenze previste nei Programmi d'Azione, purché la comunicazione stessa sia presente al momento del controllo (tenendo conto dei tempi di eventuale preavviso), assume il carattere di infrazione non significativa.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.

modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

classi di violazione:

- livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari;
- livello medio: si verifica nei seguenti casi:
 - non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari, **oppure**
 - presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente **oppure**
 - infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: B3b oppure B4a oppure B4b;
- livello alto: si verifica nei seguenti casi:
 - presenza di almeno due dei parametri d'infrazione previsti per il livello medio, **oppure**
 - mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), **oppure**
 - infrazione all'impegno B3a **oppure**
 - presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.

Portata CGO 2	<i>Nessun'altra infrazione</i>	<i>Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha Impegno 6-7</i>	<i>Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6-7-8</i>	<i>Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8</i>	<i>Infrazioni in stoccaggi: Impegno 3a</i>	<i>Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a/5b</i>	<i>Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a</i>
Nessun'altra infrazione	---	1	3	3		5	5
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha Impegno 6-7	1	---	---	3		5	5
Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6-7-8	3	---	---	5		5	5
Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8	3	3	5	---		5	5
Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b	3	3	5	5		5	5
Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a/b	5	5	5	5		---	5
Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a	5	5	5	5		5	---
Infrazioni con effetti extra – aziendali Impegno 3 Impegno 4 Impegni 6-7-8	5	5	5	5		5	5

Gravità dell'infrazione: in presenza di infrazioni, il livello di questo parametro è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

parametri di valutazione:

- *quantità di effluenti prodotte (classificazione come da Allegato 4).*

classi di violazione:

livello basso: nei seguenti casi:

- *presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure*
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;*

livello medio: nei seguenti casi:

- *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure*
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 oppure*
- *presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;*

livello alto: nei seguenti casi:

- *presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 oppure;*
- *presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 oppure;*
- *presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.*

GRAVITÀ CGO 2

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Livello della Portata		
	Basso	Medio	Alto
Classe 1 0 <= X <= 1.000	1	1	3
Classe 2 1.000 < X <= 3.000	1	3	3
Classe 3 3.000 < X <= 6.000	3	3	5
Classe 4 X > 6.000	3	5	5
Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	5	5	5

Durata dell'infrazione: l'incidenza del parametro di durata viene stabilita normalmente a livello medio, tranne nel caso in cui sia riscontrata una infrazione con effetti **extra aziendali** dovuta ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti, per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'impegno 3a), per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
2. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1), del PUA (impegno 2a), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
3. nei casi in cui venga riscontrata l'assenza del Registro delle concimazioni (impegno 2b), l'infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata per le aziende di classe dimensionale fino alla 3 e alto per le aziende con classe dimensionale superiore alla classe 3;
4. nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
5. in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

N.B.: nel caso di presenza di più infrazioni al presente CGO con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** le infrazioni di cui ai casi particolari 2, 3 4 e le infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>	<u>Tempistiche esecuzione ripristini (salvo differenti indicazioni in PdA regionali)</u>
<u>A – Obblighi amministrativi</u>		
1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa – impegno 1	Presentazione della comunicazione nei casi previsti	30gg

<u>Infrazione commessa</u>	<u>Impegno di ripristino corrispondente</u>	<u>Tempistiche esecuzione ripristini (salvo differenti indicazioni in PdA regionali)</u>
2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – impegno 2a, oppure assenza del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN – impegno 2b	Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oppure predisposizione del Registro delle concimazioni, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN	30gg
<u>B – Obblighi relativi agli stoccaggi</u>		
3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:		
3.1. assenza del o degli impianti necessari – impegno 3a	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari	<u>Entro il 31/12 dell'anno successivo</u>
3.2. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire – impegno 3b	Adeguamento della capacità degli impianti	<u>Entro il 31/12 dell'anno successivo</u>
4. stato di funzionalità dell'impianto		
4.1. stato di manutenzione non adeguato – impegno 4a	Manutenzione dell'impianto	30 gg
4.2. mancata impermeabilità dell'impianto <i>e/o</i> presenza di perdite – impegno 4b	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite	30 gg
<u>D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti impegni 6, 7</u>	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile	15 gg
<u>rispetto dei divieti di cumuli temporanei di materiali palabili, impegno 8</u>	Eliminazione delle fonti di inquinamento, ove possibile	30 gg

L'elenco degli impegni di ripristino può essere integrato in relazione all'adeguamento alla normativa vigente a livello regionale.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'impegno 3a), per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2a), ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore (impegni 3, 4, 6, 7 o 8). Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione, tempi e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all’articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all’articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d’acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un’ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”. L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazioni e distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti e di distribuire prodotti fitosanitari entro una “fascia di rispetto” di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi. I corsi d’acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.

Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d’azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest’ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L’eventuale inosservanza del divieto in questione, all’interno delle ZVN, viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima “fascia di rispetto” è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest’ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L’inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un’unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime descritte più sopra.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici;
- l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

N.B.: gli impegni a) e b) non si applicano agli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione e dei prodotti fitosanitari:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento delle Regioni e Province autonome

- Impegno a) – divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari nella “fascia di rispetto”

Le Regioni e Province autonome possono stabilire che l'impegno a) si intenda rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

- Impegno b) – mantenimento o costituzione della “fascia inerbita”

Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco dei corpi idrici ai quali si applica l'impegno b) in base alla valutazione della qualità dell'acqua dei corpi idrici stessi.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui all'impegno b) della presente Norma potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dall'autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”.

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non sia definito.

In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere fornita a livello di singola azienda agricola dalle Regioni e Province Autonome agli Organismi Pagatori competenti per territorio e ad AGEA Coordinamento entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda d'aiuto o pagamento, per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni descritti ai punti a) e b) della presente Norma, fissati dallo stesso DM.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'**impegno b)** sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

Qui di seguito di riassumono gli impegni applicabili:

Impegno a) Operazioni di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari

È vietato applicare fertilizzanti di qualsiasi natura sulla fascia di rispetto, compresi gli effluenti zootecnici palabili o non palabili, e distribuire prodotti fitosanitari.

Impegno b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa. Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla.

Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque ed alla riduzione del rischio di incendi (come, ad esempio, erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle a seminativo ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32;

- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno a

- Rispetto del divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari nella porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto";
- Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla "fascia di rispetto".

Impegno b

- Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

- BCAA 4.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla "fascia di rispetto";
- BCAA 4.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla "fascia di rispetto";
- BCAA 4.3 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;
- BCAA 4.4 fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.
- BCAA 4.5 presenza di segni di distribuzione di prodotti fitosanitari sulla "fascia di rispetto";

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione al numero di parcelle che presentino una fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla superficie delle particelle coinvolte, oppure in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme;

- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto;
- alla presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce di rispetto.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampia è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia di rispetto soggetta a fertilizzazione o trattamenti fitosanitari lungo i corsi d'acqua.

Livello basso

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fascia inerbita non conforme per una parcella (BCAA4.4), oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.1 – 4.2), oppure per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d'uso di prodotti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per una sola parcella (BCAA4.5), oppure per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

Livello alto

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni

- fascia inerbita assente per una o più parcelle, oppure fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m;
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici, oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari in corrispondenza delle fasce di rispetto per tre o più parcelle oppure per una lunghezza superiore a 200 m;
- fascia inerbita non conforme per tre o più parcelle.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4);

Livello alto

Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia di rispetto oppure segni di presenza di trattamenti fitosanitari (elementi di verifica BCAA4.1, BCAA4.2, BCAA4.3 o BCAA 4.5).

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA4.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici oppure uso di prodotti fitosanitari sulla fascia di rispetto (elementi di verifica BCAA4.1 o BCAA4.2 oppure BCAA4.5) per livelli di portata bassa o media;

Livello alto

Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA4.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

Casi particolari

- in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all'impegno a), sono sempre a carico dell'azienda concedente.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia di rispetto dell'impegno a).

Impegni di ripristino

Non previsti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per tutte le parcelle aziendali soggette a controllo limitrofe ai corpi idrici oppure nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA4.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- distribuzione o scarico di fertilizzanti ed effluenti zootecnici a ridosso dei corsi d'acqua in tale quantità o concentrazione da causare un diretto inquinamento per il deflusso del materiale

nel corso d'acqua stesso. Particolare gravità assumono in questo senso le distribuzioni di effluenti non palabili (liquami) eseguite in condizioni tali da escludere l'effetto ammendante e fertilizzante (terreni fradici, innevati o ghiacciati) del materiale distribuito o scaricato;

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

III Tema principale: Suolo (protezione e qualità) BCAA5 – BCAA6 – BCAA7

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

Le superfici di cui ai seguenti punti:

- per l’impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria;
- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all’articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all’articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l’impoverimento dello stesso a causa dell’erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. Es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Ai fini della presente norma, si intende per “sistemazioni idraulico-agrarie”, l’insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l’obbligo è da ritenersi rispettato.

A norma dell’articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- in relazione all’impegno a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie:
 - la realizzazione di solchi acquai temporanei I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio). Nel caso dell’elevata acclività o dell’assenza di una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
 - Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- in relazione all’impegno b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Deroghe

- Impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all’applicabilità degli impegni facenti capo alla BCAA 5:

- in relazione all’impegno a):
 - BCAA5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi (per i seminativi);
 - BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per i seminativi);
- in relazione all’impegno b):

BCAA5.3 - rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- per le superfici a seminativo:
 - BCAA5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite su terreni declivi (pendenza media superiore al 10%);
 - BCAA5.2: presenza di livellamenti non autorizzati;
- per tutte le superfici:
 - BCAA 5.3: mancato rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, quando previsto e nel periodo di vietato indicato (per tutte le superfici agricole).

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

La mancata realizzazione dei solchi acquai temporanei o di fasce inerbite in **assenza** di fenomeni erosivi rappresenta una violazione priva di conseguenze significative ai fini degli obiettivi della Norma solo se la superficie oggetto di infrazione, al livello aziendale, è superiore a 2 ettari e al 20% della SAU aziendale.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 5	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha $\leq$ S $\leq$ 2 ha	2 ha $<$ S $\leq$ 3 ha	S $>$ 3 ha oppure Effetti extra-aziendali
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% $\leq$ S/SAU $\leq$ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% $<$ S/SAU $\leq$ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU $>$ 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto;

Livello medio

riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

riscontro dell'infrazione BCAA5.1 o BCAA5.3 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

riscontro di infrazioni per livelli medi di portata;

Livello alto

riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Casi particolari

L'infrazione BCAA5.2 all'impegno a) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati dei seminativi*), è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

1. sia commessa l'infrazione BCAA5.2 all'impegno a) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati), per i seminativi;
2. l'estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale;
3. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti/ Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.

Ambito di applicazione

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115,
- colture permanenti, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente Norma in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Le serre, i tunnel e altri simili non sono oggetto dei controlli per la BCAA6.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma:

- assicurare la copertura vegetale per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio,
oppure in alternativa

- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni locali, l'individuazione del periodo in cui deve essere garantita la copertura del suolo per 60 giorni consecutivi, all'interno comunque dell'intervallo temporale 15 settembre - 15 maggio successivo, in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e/o dell'andamento storico della piovosità e/o delle caratteristiche pedologiche e di pendenza dei suoli.

Le Regioni/Province autonome possono stabilire un intervallo di tempo di durata inferiore, comunque all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato. Con riferimento a tale intervallo, il beneficiario sceglie la collocazione temporale del periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:

- a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
- b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

- a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
- b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
- d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
- e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle “aperture” degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la

degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica, che sono rilevati tramite AMS:

- BCAA6.1 presenza della copertura vegetale minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, mantenimento in campo dei residui della coltura precedente.

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

La presenza della copertura vegetale minima del suolo avviene tramite controllo AMS con il marker CMS, come previsto dalla circolare/documento tecnico “AMS 2025” di Agea Coordinamento.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- BCAA6.1 assenza della copertura del suolo, o assenza dei residui della coltura precedente per una durata minima nel periodo stabilito, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentino infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 6	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha $\leq$ S $\leq$ 2 ha	2 ha < S $\leq$ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% $\leq$ S/SAU $\leq$ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% < S/SAU $\leq$ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

Riscontro dell'infrazione BCAA6.1 per livelli di portata alti.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio

Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto

Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

Inoltre, si assegna intenzionalità in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti/ Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116, sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848, incluse le superfici in conversione e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Sono inoltre esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b. i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;
- c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

Descrizione della Norma e degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti per tutti i terreni oggetto della Norma.

Dopo aver verificato che la superficie agricola dichiarata dall'azienda a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 sia superiore ai 30 ha, si verifica la presenza di eventuali condizioni di deroga; se non si rientra nelle casistiche di deroga sul complesso dei terreni a seminativo dell'azienda su cui si applica la Norma è obbligatorio adottare alternativamente una delle seguenti pratiche:

- 1. Rotazione che consista in un cambio di coltura all'anno a livello di parcella.
Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.
Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, tritiale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie che concorrono ad assolvere l'obbligo di rotazione, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due colture principali.

Per colture secondarie si intendono tutte quelle colture che, si collocano tra due colture principali e che permangono in campo per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

- 2. Diversificazione che consista nel prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
 - b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

- 1) colture appartenenti a generi botanici differenti;
- 2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- 3) terreni lasciati a riposo;
- 4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.).

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum* spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica.

- 1) Per la rotazione:
 - un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all'anno a livello di parcella;oppure in alternativa
 - un cambio di coltura nello stesso anno tramite colture secondarie.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici

ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

oppure in alternativa

- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

2) Per la diversificazione: nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno

➤ Se $10 < \text{seminativi} \leq 30$ ha:

- almeno 2 colture diverse sui seminativi;
- la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi;

➤ Se seminativi > 30 :

- almeno 3 colture diverse sui seminativi;
- la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi e la somma delle due colture principali non deve superare il 95% di tali seminativi.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità nel rispetto dei requisiti minimi:

a) In caso di rotazione:

a.1) assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all'anno, che sarà effettuato rispetto all'anno precedente - **o in alternativa** assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

a.2) Per le sole parcelle a seminativo ricadenti nelle **zone montane**, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- assenza di cambio di coltura per tre anni consecutivi senza che sia garantita almeno una delle seguenti condizioni:
- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;

- oppure in alternativa
- cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

b) In caso di diversificazione:

- Se $10 < \text{seminativi} \leq 30$ ha:
 - presenza di una sola coltura, oppure:
 - presenza di due colture, di cui la coltura principale supera il 75% dei seminativi;
- Se seminativi > 30 :
 - presenza di 1 o 2 colture diverse sui seminativi;
 - presenza di tre colture, di cui la coltura principale superi il 75% di detti seminativi e/o la somma delle due colture principali superi il 95% di tali seminativi.

In caso di Condizioni di esenzione non veritiere e/o non rispettate:

- condizioni dichiarative che abbiano portato all'esenzione dagli obblighi della presente Norma non rispettate o verificate come non veritiere.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Ai fini della rotazione si applicano i seguenti parametri:

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 6 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 9 ettari.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 7	Dimensione inadempienza (ha)		
Incidenza dell'inadempienza (%)	$0 \text{ ha} \leq S \leq 6 \text{ ha}$	$6 \text{ ha} < S \leq 9 \text{ ha}$	$S > 9 \text{ ha}$
$0\% \leq S/SAU \leq 20 \%$	Bassa	Media	Alta
$20\% < S/SAU \leq 30 \%$	Media	Media	Alta
$S/SAU > 30 \%$	Alta	Alta	Alta

Gravità

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

Livello basso

Non previsto.

Livello medio

Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi;

Livello alto

Riscontro dell'infrazione BCAA7.1 o BCAA7.2 per livelli di portata alti

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

Riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata.

Livello medio

Riscontro di infrazione per livelli medi di portata.

Livello alto

Riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Ai fini della diversificazione si applicano i seguenti parametri:

Portata, gravità e durata

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Nei casi di diversificazione per aziende con superfici a seminativo comprese tra 10 e 30 ettari

Livello alto

Nei casi di diversificazione per aziende con superfici a seminativo superiore a 30 ettari

Casi particolari

Nel caso in cui sia riscontrato che le condizioni di esenzione alla presente Norma non siano state rispettate o non siano aderenti alla realtà rilevata, i parametri di Portata, Gravità e Durata assumono un valore alto sia per la rotazione che per la diversificazione.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 24 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale (rotazione).

Inoltre, si assegna intenzionalità in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti/ Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli.

**IV Tema principale: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)
CGO3 – CGO4 – BCAA8 – BCAA9**

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),

Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014, n. 184, “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 292670, ovvero seminativi e terreni a riposo:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 292670, ovvero prati permanenti e pascoli permanenti:
 - divieto di conversione ad altri usi;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 292670, ovvero terreni a riposo:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 292670, ovvero superfici agricole:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi che presentano le seguenti caratteristiche:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni relative all'impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 8 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

Inoltre, occorre valutare se le violazioni relative all'impegno 2 producono impatti in relazione agli impegni previsti per la BCAA 9.

Per quanto riguarda l'eliminazione di alberi isolati:

- L'eliminazione albero isolato (di qualunque dimensione) in area natura 2000: è da considerarsi infrazione al CGO 3
- L'eliminazione albero isolato (di qualunque dimensione) al di fuori dell'area natura 2000: è da considerarsi infrazione alla BCAA 8

Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione:

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari,
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità dell'infrazione:

Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio

Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto

Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata dell'infrazione: l'indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Nel caso di infrazioni all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, sono considerate gravi e gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione del 24 febbraio 2026 recante modalità di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei siti di importanza comunitaria e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/428, (UE) 2025/238, (UE) 2025/239, (UE) 2025/240, (UE) 2025/242, (UE) 2025/244, (UE) 2025/251, (UE) 2025/256 e (UE) 2025/257 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L. del 6 marzo 2026).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all’evidenza delle violazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, rileva l’adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

Terreni compresi nei SIC/ZSC.

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 292670/2026, ovvero seminativi e terreni a riposo:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 292670/2026, ovvero prati permanenti e pascoli permanenti:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 292670/2026, ovvero terreni a riposo:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 292670/2026, ovvero superfici agricole:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra.

Inoltre, occorre valutare se le violazioni relative all'impegno 2 producono impatti in relazione agli impegni previsti per la BCAA 9.

Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti

Non applicabile per questo Criterio.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, **oppure**
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, **oppure**
- superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC **o** superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.

Livello medio

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità dell'infrazione:

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio

Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;

Livello alto

Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all'impegno 2.

Durata dell'infrazione:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi Particolari

Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, salvo diversa determinazione degli Organismi Pagatori competenti.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;

- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 8

A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Ambito di applicazione

Gli impegni A e B si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione della Norma e degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

- A.** L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- B.** Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Per l'applicazione degli impegni descritti valgono le seguenti indicazioni specifiche:

IMPEGNO A

- Per gli **elementi lineari** è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.
- Per **“fossati o canali artificiali”** si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
- Per **“siepi”** si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Per **“filare”** si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
- Per **“alberi isolati”** sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

- Per **“alberi monumentali”** sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- Per **“sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche”** si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- Per **“boschetto”** si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.
- Per **“stagni”** si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
- Per **“muretti”** si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
- Per **“terrazzamenti”** si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

IMPEGNO B

- Per **“potatura”** degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni **A e B**).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno **A**).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno **A**).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno **A**).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno **A**).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno A

Il mantenimento degli ECP presenti sui terreni aziendali;

Impegno B

Il rispetto del divieto di potatura di siepi e alberi in filare nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all'azienda.

Per quanto riguarda l'eliminazione di alberi isolati:

- L'eliminazione albero isolato (di qualunque dimensione) in area natura 2000: è da considerarsi infrazione al CGO 3
- L'eliminazione albero isolato (di qualunque dimensione) al di fuori dell'area natura 2000: è da considerarsi infrazione alla BCAA 8

L'impegno A si ritiene non rispettato qualora sia accertata: a meno che non sia presente autorizzazione al taglio

- l'eliminazione di uno o più elementi caratteristici del paesaggio presenti sui terreni aziendali, quali: stagni, boschetti, fasce alberate e gli alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi;
- l'eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

L'impegno B si ritiene non rispettato qualora sia accertato il mancato rispetto del:

- divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all'impegno A) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

Portata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Livello basso

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

Livello alto

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- violazione dell'impegno A per eliminazione di un albero monumentale.

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Portata BCAA 8	Dimensione inadempienza (ha)		
	0 ha $\leq$ S $\leq$ 2 ha	2 ha < S $\leq$ 3 ha	S > 3 ha
Incidenza dell'inadempienza (%)			
0% $\leq$ S/SAU $\leq$ 20 %	Bassa	Media	Alta
20% < S/SAU $\leq$ 30 %	Media	Media	Alta
S/SAU > 30 %	Alta	Alta	Alta

Gravità

Livello basso

non previsto

Livello alto

Violazione del solo impegno A per eliminazione di un albero monumentale;
Violazione a più di un impegno di questa Norma applicabile all'azienda;

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Durata

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

non previsto;

Livello alto

infrazione con parametri alti di portata e gravità:

Livello medio

In tutti gli altri casi.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** le infrazioni all'impegno **A** per eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie - o all'80% della SAU aziendale.

Inoltre, si assegna intenzionalità in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti/ Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

Ambito di applicazione

Le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Descrizione della Norma e degli impegni

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione ad altri usi della superficie a prato permanente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o comprometta la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato, nonché con la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) con esito positivo rilasciata da competente autorità, e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa da Agea, dopo aver ricevuto la validazione dell'OP, solo a seguito della verifica della documentazione stessa.

Le richieste di conversione per la campagna 2026 devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- invio tramite pec (a protocollo@pec.agea.gov.it) della richiesta di conversione ad Agea coordinamento e all'OP di competenza, allegando l'autorizzazione dell'ente gestore.
- Agea coordinamento, in seguito all'assenso ricevuto dall'OP di competenza, autorizzerà la conversione in modo formale al beneficiario, che da quel momento potrà effettuare le lavorazioni del terreno.

Il beneficiario deve attendere, prima di eventuali lavorazioni del terreno, autorizzazione formale da parte di Agea OC e dei riscontri che questa ha effettuato tramite l'OP interessato.

Se l'istanza ad Agea OP viene presentata priva di autorizzazione dell'Ente, la stessa sarà "sospesa" con motivazione "Area Natura 2000 - Inserire autorizzazione dell'Ente gestore alla conversione dei prati permanenti".

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto degli impegni previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di conversione ad altri usi di parte o tutte le superfici a PP ricadenti in Aree Natura 2000 in assenza dell'autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento;
- il rispetto, da parte del beneficiario, del divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa su superfici a PP ricadenti in Area Natura 2000 in assenza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Determinazione dell'infrazione:

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati più sopra.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questa Norma.

Parametri di violazione

I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata

Il livello dei parametri è calcolato in relazione al tipo e all'estensione delle infrazioni. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Effettuazione di lavorazioni non ammesse, di superfici PP, ricadenti in Aree Natura 2000, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento

Livello alto

Conversione ad altri usi di superfici PP, ricadenti in Aree Natura 2000, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

Non previsto

Livello alto

Non conformità riscontrate, in parte o per tutte le superfici, inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Durata dell'infrazione:

Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso, tuttavia, assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Livello basso

Non previsto

Livello medio

in tutti gli altri casi

Livello alto

Infrazione con livelli alti di portata e gravità

Inoltre, occorre valutare se le violazioni degli impegni previsti dalla presente Norma producano impatti in relazione agli obblighi previsti per la CGO 3 e 4.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate infrazioni **gravi** i casi di conversione ad altri usi di superfici di PP nelle zone Natura 2000 non autorizzate per superfici inferiori o uguali al 20% della SAU o inferiori o uguali a 1 ettaro.

Impegni di ripristino

A seguito delle verifiche, nei casi di infrazioni, il beneficiario sarà tenuto ad avviare le operazioni di ripristino della superficie di PP o le condizioni preesistenti sulla superficie oggetto di infrazione nelle modalità, entro 12 mesi dalla comunicazione trasmessa al beneficiario, a meno di diverse indicazioni fornite al beneficiario dall'ente gestore.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:

- conversione di PP o effettuazione di lavorazioni non ammesse senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento di superfici di PP superiori al 20% della SAU o superiori a 1 ettaro;
- nel caso di mancato ripristino delle superfici a PP convertite senza autorizzazione entro i tempi stabiliti;

in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA (SETTORE) 2

SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I Tema principale - Sicurezza alimentare CGO5 e CGO6

CGO 5 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articolo, 14 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II: sez. 4, lettere g, h e j; sez. 5, lettere f e h e sez. 6; cap. III: sez. 8, lettere a, b, d ed e; sez. 9: lettere a e c);
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d ed e; cap. I-2, lettera a (punti i, ii e iii), lettera b (punti i e ii) e lettera c; cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a e d), paragrafi 2, 4 (lettere a e b) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1 e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e e g; cap. II-2, lettere a, b e e), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1. intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. intitolato 'Distribuzione', terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione

della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento e applicazione nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti*”;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D. lgs 07 dicembre 2023 n. 218 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127.”
- D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto

2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

- D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (GU n. 60 del 11 marzo 2021);
- D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 218 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127" (GU n. 2 del 3 gennaio 2024).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento, tenendo anche conto del Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato "Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance".

I beneficiari devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, i requisiti previsti e la responsabilità del controllo, salvo accordi regionali differenti.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda		
1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	SSVV (OP)	
1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	SSVV (OP)	
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV (OP)	
1.d tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV (OP)	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV (OP)	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;	SSVV (OP)	
1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV (OP)	
1.f immagazzinare e manipolare correttamente i farmaci veterinari e gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV (OP)	
1.g procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità.	SSVV (OP)	
1.h attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti.	SSVV (OP)	
1.i attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti.	SSVV (OP)	
1.j correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali	SSVV (OP)	

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell’azienda		
2.a modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		OP
2.b presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		
i. presenza del registro o della documentazione relativa alle analisi effettuate;		OP
ii. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle analisi effettuate;		OP
2.c conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, ed in particolare:		
i. presenza del registro dell’anno in corso;		OP
ii. aggiornamento del registro dell’anno in corso. L’aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento;		OP
iii. per ogni coltura e per ogni trattamento dovranno essere riportate le informazioni minime previste dalla normativa;		OP
iv. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni rispetto al trattamento, ai sensi del c.4 art.16 d.lgs n. 150 del 14.8.2012;		OP

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall’esecuzione di ogni trattamento (requisito 2 cii)

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale

dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;

- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda		
3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV (OP)	
3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV (OP)	
3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV (OP)	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV (OP)	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV (OP)	
3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	SSVV (OP)	
3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		OP (SSVV)
3.f. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>);		OP (SSVV)

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;

- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV (OP)	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda		
5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;	SSVV (OP)	
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);		OP (SSVV)

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo</u>	
5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda		
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV (OP)	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV (OP)	
iii. presenza del registro o della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP (SSVV)
iv. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP (SSVV)

N.B.:

- l'iscrizione dell'operatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, è requisito obbligatorio per l'attività di produzione primaria di colture potenzialmente destinabili al consumo animale, in modo da garantire che l'acquisto dei mangimi venga effettuato solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005.
- per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto dei requisiti del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti.
- per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri.

In particolare, gli impegni:

- *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 6;
- *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 7;
- *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato anche nell'ambito del CGO 6.

Occorre inoltre sottolineare che:

- le attività di **registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi**, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 7.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

- Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco**.
La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.
- Nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori.*

Parametri di violazione

N.B.: Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:

- immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

Produzioni animali

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- livello basso: non previsto;
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);
- livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

classi di violazione:

- *livello basso: incompletezza della documentazione o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b. ii o 2.c.ii o 2.c.iii);*
- *livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.i o 2.c.i) compresa l'assenza delle registrazioni relative ai due anni precedenti all'anno di campagna (2.c.iv);*
- *livello alto: infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovute ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste e di ogni documentazione equivalente (elementi di verifica 2.b.1 e 2.c.1).*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.

NB: La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5, pertanto l'esito del controllo sarà considerato negativo.

Ciò nonostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il CGO 7, pertanto l'esito del controllo sarà considerato negativo.

Produzione di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.

Per quanto attiene al **requisito 3.e** "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente ad identificare l'acquirente/collettore del latte.

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3.f)

Portata dell'infrazione: *In presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio*

Gravità dell'infrazione: *il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.*

parametri di valutazione:

1. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
2. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

classi di violazione:

- **medio:** *rilevamento dell'infrazione al parametro 2;*

- **alto**: rilevamento dell'infrazione al parametro 1.

Durata dell'infrazione: *in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in quel caso assume un livello alto.*

Produzione di uova

In caso di infrazione all'elemento di verifica 4.a, il livello di portata, gravità e durata assumerà livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:

- per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata dell'infrazione: *in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.*

Gravità dell'infrazione: *il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.*

classi di violazione:

- **livello basso**: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iv);
- **livello medio**: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);
- **livello alto**: infrazioni relative all'elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso il parametro assume livello alto.

Livello dei parametri di portata, gravità e durata di alcuni specifici controlli eseguiti dai SSVV o svolti dall'Organismo Pagatore

In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, oppure dall'Organismo Pagatore in base ad accordi validi a livello regionale, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.

Produzioni animali

1. Impegno 1.c – Uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
2. Impegno 1.d – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
3. Impegno 1.e – Mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale: portata, gravità e durata di livello medio;
4. Impegno 1.f – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di farmaci veterinari e/o alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
5. Impegno 1.g – indisponibilità o non idoneità delle procedure di tracciabilità per la produzione primaria: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
6. Impegno 1.h – mancata attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
7. Impegno 1.i – mancata attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
8. Impegno 1.j – rilevazione di false dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
9. Infrazione dovuta al riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es. trattamenti cortisonici non autorizzati): Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di latte

10. Impegno 3.a – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
11. Impegno 3.b – Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
12. Impegni 3.c oppure 3.d – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Produzione di uova

13. Impegno 4.a – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

14. Impegno 5.a – Assenza della registrazione all'autorità regionale competente o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005: Portata, Gravità e Durata a livello alto per le aziende con attività zootecnica e medio per le altre aziende;
15. Impegni 5.c.iii – Assenza del registro **e di ogni documentazione** relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi: Portata, Gravità e Durata a livello alto
16. Impegni 5.c.i, 5.c.ii, 5.c.iv – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio.

N.B.:

- l'infrazione a due o più impegni a cui sia attribuito un valore medio dei parametri di violazione porta all'applicazione di una infrazione complessiva con Portata, Gravità e Durata a livello alto;
- la base normativa per l'applicazione degli impegni di cui sopra è rappresentata dai regolamenti (CE) n. 178/2002 (punti 5, 6), (CE) n. 852 (punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15), (CE) n. 853/2004 (punti 10, 11, 12, 13), (CE) n. 183/2005 (punto 14), (CE) n. 158/2006 (punto 3) e (CE) n. 193/2006 (punto 2).

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

Infrazioni – Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione di mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazioni	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazioni	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	----	----	----	----	Adeguamento o registrazioni movimentazione delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti dell'anno assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

Tempistiche esecuzione ripristini (salvo differenti indicazioni da parte delle singole Regioni):

Problemi strutturali: entro il 31/12 dell'anno successivo

Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità, movimenti del latte, trattamenti fitosanitari): 30 gg

Casi particolari

1. In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.
2. Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse

degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:

- sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure
- sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** i casi in cui durante i controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) siano riscontrate entrambe le condizioni:

- siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
- il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, requisiti 2.a e 5.b. parametri di Portata, Gravità e Durata alti.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

Si ha inoltre infrazione intenzionale nel caso siano riscontrate una o più delle seguenti violazioni:

- a. macellazione clandestina di un animale;
- b. assenza del registro dei trattamenti veterinari;
- c. mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
- d. in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
- e. trattamenti illeciti.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (GU n. 60 del 11 marzo 2021).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23, comma e applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure

siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di livello alto.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari.*

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni relative a questo Criterio.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui siano rilevate evidenze inerenti alla detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti al mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

II Tema principale – Prodotti fitosanitari CGO7 e CGO8

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- D.lgs. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026 e s.m.i., in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito riportati. Per le aziende, i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna).
- disponibilità delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni, compreso l'anno di esecuzione del controllo;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare

sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

1. disponibilità e conformità del **registro dei trattamenti** (quaderno di campagna).
2. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere messa a disposizione e conservata per tre anni la **scheda trattamento contoterzisti** o, in alternativa, il contoterzista registra e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti dell'azienda (vedi punto precedente);
3. aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da parte del beneficiario, ovvero registrazione e controfirma del registro da parte del contoterzista o completa compilazione delle schede dei trattamenti;
4. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
5. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato;
6. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzazione di ogni prodotto impiegato;
7. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, (compreso l'anno del controllo) delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.

Di seguito si riporta il dettaglio, per alcuni elementi di verifica, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

Registro dei trattamenti

Per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;

- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati **con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda** entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

N.B.:

- La presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5. Ciò nonostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.;
- la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato (vedi CGO 8).

Caso particolare

Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano, e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del PF all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al soggetto delegante (beneficiario) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Non applicabile per questo Criterio.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

classi di violazione

livello basso:

- *assenza dei dispositivi di protezione individuale (impegno 6);*

livello medio:

- *non previsto*

livello alto:

- *mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato (impegno 5) o alla mancata disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale (impegno 7).*

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

parametri di valutazione:

1. *mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (impegno 5);*
2. *assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);*
3. *assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7);*

classi di violazione:

- livello basso: *non previsto;*
- livello medio: *assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 6);*

- livello alto: rilevamento dei parametri 1 (impegno 5) o assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto) (impegno 7):

Durata dell'infrazione: Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Assenza del registro dei trattamenti e/o delle schede trattamento terzisti dell'anno a controllo - Impegni 1 e 2

La presenza del registro dei trattamenti in azienda (impegno 1) e/o delle schede dei trattamenti effettuati da terzisti (impegno 2) per l'anno a controllo, sono impegni diretti solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tali, viene considerata una non conformità per il CGO 5, a cui si rimanda per la valutazione degli indici di portata, gravità e durata.

Nonostante ciò, dato che la presenza del registro e/o delle schede dei trattamenti effettuati da terzisti per l'anno a controllo, sono necessari per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari (impegni 4 e 5), la loro assenza ha conseguenze anche per il CGO 7 il cui esito sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Mancato aggiornamento o incompletezza del registro dei trattamenti ovvero mancata registrazione, o controfirma del registro da parte del contoterzista ovvero incompleta compilazione delle schede trattamento Impegno 3

Il mancato aggiornamento entro il termine dei 30 giorni o l'incompletezza del registro dei trattamenti e/o delle schede trattamento contoterzisti (impegno 3) è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5, a cui si rimanda per la valutazione degli indici di portata, gravità e durata.

Nonostante ciò, dato che la presenza del registro e/o delle schede dei trattamenti effettuati da terzisti per l'anno a controllo, sono necessari per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari (impegni 4 e 5), la loro assenza ha conseguenze anche per il CGO 7 il cui esito sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile - Impegno 4

Per l'utilizzo di un prodotto revocato o non più commercializzabile gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Infrazioni con effetti extraziendali

- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto revocato o non più commercializzabile (violazione dell'impegno 4) risultino già uscite dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per

l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno anche considerati extraziendali.

- Se le produzioni vegetali trattate con un prodotto del quale non siano stati rispettati i tempi di carenza (violazione dell'impegno 5) risultino già usciti dall'azienda o commercializzate, o utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda, gli effetti della violazione saranno considerati extraziendali.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni con effetti extra-aziendali.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevato l'uso di prodotti non ammessi o revocati, l'assenza di dispositivi di protezione previsti dalla norma e l'assenza di documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto) – rispettivamente impegni 4, 6 e 7;
2. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- **articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;**
- **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;**
- **articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 292670/2026, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni di seguito descritti:

a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari”, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6. La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice;
- c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Elementi di verifica

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sotto descritti.

1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità

1.1. Disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale

- **Il beneficiario deve disporre dell'abilitazione** all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;

Beneficiario che si avvale del servizio offerto da un contoterzista.

Nel caso in cui un beneficiario si avvalga di un contoterzista è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Deve essere presente in azienda una delega scritta al contoterzista firmata dal titolare aziendale oppure fattura di pagamento dei servizi con dettaglio delle operazioni delegate.

Il contoterzista dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

- **Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista**

Nel caso in cui il beneficiario e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da

un contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Per quanto attiene alla verifica della disponibilità dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà verificato che la documentazione presente in azienda, o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali, siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

2. Verifica dell'esecuzione del controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli

Oggetto del controllo sono le attrezzature del beneficiario

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature per i trattamenti fitosanitari è da effettuarsi presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

– Scadenza del controllo funzionale

- Le macchine irroratrici per uso professionale, indicate nell'allegato I al Decreto n.4847/2015 (elenco non esaustivo), utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Di seguito l'elenco delle macchine, di cui all'allegato I Decreto n.4847/2015:

A1) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.

Le macchine irroratrici di uso professionale, che devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2018, sono di seguito elencate, come indicato all'articolo 2 del Decreto n. 4847/201, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE:

- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.

I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

- **La funzionalità deve essere accertata da una struttura specializzata, e certificata attraverso l'attestato di funzionalità;**
- **L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare:**

- 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020;
- 3 anni per controlli effettuati dal 1° gennaio 2021.

Il MIPAAF, con nota DISR 03 – Prot. Uscita N.0069394 del 12/02/2021, al fine di fornire indicazioni omogenee a livello nazionale ai Centri Prova e ai diversi soggetti interessati, ha predisposto lo schema, come di seguito riportato, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli.

		Intervallo controlli fino 31 dicembre 2020	Intervallo controlli dal 1° gennaio 2021
Tipo di attrezzature	Utilizzatore	Obbligo del controllo	Obbligo del controllo
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	—	Ogni anno	Ogni anno

Il controllo funzionale delle macchine è considerato valido se antecedentemente al preavviso di controllo era stata già effettuata la prenotazione per il controllo funzionale stesso che deve avvenire comunque entro la data di scadenza prevista per la verifica.

3. Verifica della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

La regolazione e la taratura delle attrezzature deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale e dovrà essere registrata annualmente su apposita scheda allegata al registro dei trattamenti, o sul registro stesso, riportando:

- la data di esecuzione della regolazione;
- i volumi di irrorazione utilizzati, per le principali tipologie colturali.

N.B.: In alternativa sarà verificata la certificazione relativa alla esecuzione della regolazione o taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova (volontaria e non oggetto di impegno del presente CGO) sostituisce l'impegno precedentemente descritto per l'intera durata del certificato.

4. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Per quanto attiene le verifiche si terranno in considerazione le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

4.1. - Presenza e caratteristiche generali – elementi di verifica

- **4.1.1.** Presenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- **4.1.2.** Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni;
- **4.1.3** Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo;
- **4.1.4** Presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati

4.2 – Localizzazione - elementi di verifica

- **4.2.1** Presenza di un locale non appositamente costituito o di un'area non specifica all'interno di un magazzino, non delimitata con pareti o rete metallica, o assenza di appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti;
- **4.2.2.** Presenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio, per i prodotti fitosanitari, di alimenti o mangimi.

4.3 - Impermeabilità e contenimento degli sversamenti – elementi di verifica

- **4.3.1** Il deposito non consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- **4.3.2** Il deposito non consente di disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4.4. - Ubicazione e protezione delle acque – elementi di verifica

- **4.4.1** Il deposito non è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

4.5. - Ricambio dell'aria – elementi di verifica

- **4.5.1** Il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

4.6 - Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici - elementi di verifica

- **4.6.1** Il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

4.7. - Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale – elementi di verifica

- **4.7.1** I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili.

4.8. - Strumentazione per il dosaggio – elementi di verifica

- **4.8.1** Il deposito fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto.

4.9. - Accesso al locale – elementi di verifica

- **4.9.1** L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

4.10. – Custodia – elementi di verifica

- **4.10.1** La porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).

4.11. - Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento – elementi di verifica

- **4.11.1** Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo.

4.12. Numeri di emergenza – elementi di verifica

- **4.12.1** Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono essere ben visibili i numeri di emergenza.

4.13. Materiali per limitare gli sversamenti – elementi di verifica

- **4.13.1** Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

5. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari

5.1. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (trattamento)– elementi di verifica

- **5.1.1** in caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice è effettuato con tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- **5.1.2.** la macchina irroratrice dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

5.2. Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari – elementi di verifica

- **5.2.1** corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale, conservando l'integrità degli imballaggi, la presenza e l'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari.
- **5.2.2.** assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi.
- **5.2.3** disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- **5.2.4.** stoccare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili, e ubicare i

contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

5.3. Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento – elementi di verifica

- **5.3.1.** Minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

5.4. Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione – elementi di verifica

- **5.4.1** Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- **5.4.2** *Effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice.*

5.5. Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Nel rispetto delle normative vigenti, comprese le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza, la rimanenza di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi costituiti dai contenitori dei prodotti fitosanitari, altri materiali filtranti o derivanti del tamponamento di perdite o di gocciolamenti, contaminati prodotti fitosanitari devono essere correttamente conservate e correttamente smaltite. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui relativi ai fitosanitari (es. matrici dei biofiltri):

- 5.5.1

Conservazione temporanea, in un'area apposita e ben identificata (esempio all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari). Il deposito temporaneo in azienda (non necessita di un'autorizzazione), ma deve essere svuotato non meno di una volta l'anno e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone
- il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti;
- i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc.
- i rifiuti non pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi. I rifiuti pericolosi devono depositati in uno specifico contenitore con un'etichetta riportante il simbolo "R" di pericolosità ed un'etichetta riportante il Codice CER;
- la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

- **5.5.2 Obblighi di registrazione dei rifiuti prodotti**

La Legge di Bilancio n.199, del 30 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre, ha ridefinito il perimetro dei soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI sostituendo il precedente comma 3-bis, dell'Art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

1. *Iscrizione al RENTRI non obbligatoria per:*

- imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. che producono solo rifiuti non pericolosi;
- imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con volume d'affari ≤ 8.000 €;
- imprenditori agricoli (anche oltre 8.000 €) che utilizzano le modalità semplificate ex art. 190, commi 5 e 6 TUA per la conservazione FIR o per i documenti di conferimento;
- aziende agricole che conferiscono i rifiuti tramite circuiti organizzati di raccolta.

In questi casi non è richiesta l'iscrizione al RENTRI, né l'uso del registro digitale di carico/scarico, ma l'esonero all'iscrizione al RENTRI non significa che gli agricoltori non sono soggetti a degli obblighi.

Gestione del FIR da parte delle aziende agricole:

1) Per i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI:

sono tenuti a registrarsi gratuitamente all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025. Questa procedura è rivolta ai produttori iniziale di rifiuti che emettono in autonomia il FIR e lo conservano cartaceo;

2) Per i produttori iniziale di rifiuti che aderiscono ad un CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA: conserveranno semplicemente il documento di conferimento rilasciato dal trasportatore, senza necessità di registrarsi al portale.

Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse, laddove già iscritti, potevano presentare, accedendo all'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione delle singole unità locali registrate entro il primo trimestre del 2026. Se lo hanno fatto la cancellazione ha avuto effetto immediato, se non lo hanno fatto, il sistema considererà tali soggetti come se hanno effettuato un'adesione volontariamente e quindi saranno tenuti al pagamento del contributo e a tutti gli altri adempimenti previsti.

2. *Iscrizione al RENTRI obbligatoria*

Restano obbligati all'iscrizione al RENTRI: gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro e che decidono di non utilizzare le modalità alternative sopra citate. Per cui dovranno rispettare tutti gli adempimenti previsti per:

- Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo, con il nuovo modello;
- conservazione per 3 anni dei FIR o dei documenti di conferimento;

- rispetto delle norme su deposito temporaneo, divieti di abbandono e smaltimenti illeciti.
-

La conformità a questi impegni sarà controllata:

- verificando la categoria di appartenenza dell'azienda agricola;
- verificando la disponibilità e validità della documentazione prescritta per ogni categoria.

- **5.5.3 Allontanamento:**

- Conferimento a ditte specializzate che provvedono al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati (ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);
- Trasporto in conto proprio dei rifiuti autoprodotti (iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ad esclusione degli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta);
- I rifiuti devono essere accompagnati dal Formulário Identificazione Rifiuti (FIR), siano essi pericolosi o non pericolosi, il quale va redatto e firmato dal produttore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Per ogni trasporto devono essere prodotte 4 copie di FIR;

Una copia del formulario rimanere presso l'azienda agricola mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una all'azienda agricola.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. L'azienda agricola archivia le 2 copie del formulario che devono essere conservate per tre anni.

- **5.5.4. Smaltimento della miscela residua**

- in azienda, la miscela residua presente nel serbatoio può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto ad hoc nell'area attrezzata oppure raccolta in un apposito contenitore contrassegnato. In entrambi i casi la miscela sarà prelevata da ditte specializzate e smaltita come rifiuto pericoloso;
- in azienda, attraverso tecniche legate alla biodegradazione degli agrofarmaci;
- in campo. diluire la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e, una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si è asciugato, procedere con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell'area attrezzata oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita

su un'area dell'azienda caratterizzata da terreno inerbito e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici;

N.B.:

- La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

In assenza di rischio di contaminazione per le derrate alimentari l'eventuale inosservanza a tale impegno verrà considerata infrazione al CGO8.

Nel caso invece di presenza di rischio di contaminazione delle derrate l'infrazione verrà considerata per il CGO5 e per il CGO8.

L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

- Saranno considerate infrazioni con **effetti extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nel caso in cui un'infrazione all'impegno 4 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) e all'impegno 5 (Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari) riguardi solamente uno o più tra i seguenti elementi di verifica:

- il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali (infrazione al 4.5.1);
- il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto (infrazione al 4.8.1)
- sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo (infrazione al 4.11.1)
- sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (infrazione al 4.12.1).
- il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto (infrazione al 4.13.1).

- disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite (infrazione impegno 5.2.3)
- stoccaggio dei rifiuti, costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari, in contenitori idonei e destinati esclusivamente a tale uso identificabili, ubicati in contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata (infrazioni impegno 5.2.4).

N.B.: sono comunque escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'**utilizzo dei prodotti fitosanitari**, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.*

classi di violazione

livello basso:

- *certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (infrazione impegno 1)*
- *presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 con infrazione al 4.1.2);*
- *la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).*

livello medio:

- *mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (infrazione impegno 3);*
- *captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);*
- *assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2).*

livello alto:

- mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2);
- assenza del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino), infrazione impegno 1;
- assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (infrazione impegno 4.1.1).

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.

parametri di valutazione:

1. certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) scaduto all'atto dell'acquisto o uso da parte dell'utilizzatore professionale (impegno 1);
2. mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2 con infrazione al 2.1);
3. mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali (impegno 3 con infrazione al 3.1);
4. assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (infrazione impegno 4.1.1);
5. assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi (impegno 5 con infrazione al 5.2.2) oppure captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1) oppure la macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).

classi di violazione:

– livello basso:

- certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto da meno di 1 anno (impegno 1);

- presenza di locali o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni (impegno 4 infrazione al 4.1.2);
- livello medio:
 - *certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto da più di 1 anno (impegno 1);*
 - *rilevamento di uno tra i parametri 3 (impegno 3 infrazione al 3.1- mancata registrazione annuale, su apposita scheda o sul registro, della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature, eseguite dagli utilizzatori professionali)*
 - *o parametro 5 (impegno 5 infrazione al 5.2.2 - assenza dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi)*
 - *o captazione di acqua da corpi idrici e riempimento dell'irroratrice senza tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua) (impegno 5 con infrazione al 5.1.1);*
 - *o macchina irroratrice non dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio (infrazione impegno 5.1.2).*
- livello alto:
 - *assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari (infrazione impegno 4.1.1);*
 - *assenza del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino), infrazione impegno 1;*
 - *mancata verifica esecuzione del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli (impegno 2).*

Durata dell'infrazione: Non è previsto il livello basso. L'incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 85 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2116. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

Casi particolari

Nel caso in cui le Regioni abbiano adottato disposizioni derivanti dagli artt. 12 e 13 della Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, articolo 12 ("Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche") e articolo 13 ("Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle

rimanenze”), infrazione commessa dall’azienda a queste disposizioni comporta che gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio.

Delega per trattamenti fitosanitari – infrazione all’impegno 1

Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l’intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che sia l’unica infrazione commessa dall’azienda gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio,

Sito di stoccaggio – infrazioni 4.6.1, 4.7.1, 4.9.1, 4.10

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell’infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio.

Sito di stoccaggio – infrazioni 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2., 4.4.1,

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell’infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni agli impegni descritti nei punti indicati gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari - infrazione - 5.2.1.

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell’infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità alla manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per l’infrazione indicata al punto 5.2.1 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi - infrazioni 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3-.

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell’infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata non conformità al corretto recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi per livelli superiori a quanto stabilito per le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti, per le infrazioni indicate ai 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Nei casi previsti l'azienda deve:

1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo in caso sia mancante.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

1. quando sia rilevata l'assenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) e di deleghe a contoterzisti o ad altri delegati abilitati all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e contemporaneamente l'assenza del sito di stoccaggio;
2. quando il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
3. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

ZONA (SETTORE) 3: BENESSERE ANIMALE

I Tema principale – Benessere Animale CGO9, CGO10 e CGO11

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono

- essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
 10. i pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
 11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
 12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
 13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
 14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
 15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Ispezione (controllo degli animali)
2	Libertà di movimento
3	Spazio disponibile
4	Edifici e locali di stabulazione
5	Illuminazione minima
6	Attrezzature automatiche e meccaniche
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8	Tasso di emoglobina (Vitelli)
9	Mangimi contenenti fibre
10	Mutilazioni
11	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B. le check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "**diffida**" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. In caso di assegnazione di prescrizioni da parte dei SSVV, le stesse devono essere eseguite entro le tempistiche assegnate oppure non verificate;
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.
3. Nei casi in cui portata gravità e durata siano di livello basso e non siano previsti impegni di ripristino/prescrizioni da parte dei controllori ufficiali.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In presenza del caso “2” e del sussistere delle condizioni “a” e “c”, occorre fare le seguenti distinzioni:

i. se i SSVV hanno assegnato prescrizione:

i.1) se la prescrizione è stata eseguita: assegno *ISCS*

i.2) se la prescrizione non è stata verificata: assegno *ISCS*

i.3) se la prescrizione non è stata eseguita: assegno *infrazione non intenzionale non grave con PGD=111*

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;

Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo C;

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per i requisiti Tasso di emoglobina e Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario
4. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 10 e 11), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO5).

Nelle diverse situazioni si procede come segue:

- a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
- b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO;
- c. qualora nel corso dei sopralluoghi, effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C ma immediatamente sanabile a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Le tempistiche per l'esecuzione degli impegni di ripristino (prescrizioni) sono definite dai Servizi Veterinari in sede di controllo.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011S.O.).
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:

1. Devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
2. Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
3. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
4. Tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
5. Luminosità dell'allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;
6. Costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli animali di:
 - a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - b. riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - c. vedere altri suini;
7. Accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute.
8. Pavimenti non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;
9. Nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
10. Disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
11. Divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura

ossea, con le seguenti eccezioni:

- a. una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
- b. il mozzamento di una parte della coda,
- c. la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- d. l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale;

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.

12. Recinzioni e gestione degli animali in gruppo:

- a. gestione dell'allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
- b. disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;
- c. i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;
- d. devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
- e. deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l'allontanamento dei liquami;
- f. nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;
- g. i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
- h. i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;
- i. il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su supervisione di un veterinario;

13. Personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D. Lgs. 122 del 7/7/2011.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

- **C Sanzione amministrativa o penale immediata**

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Libertà di movimento
4	Spazio disponibile
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione minima
7	Pavimentazioni
8	Materiale manipolabile
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Mangimi contenenti fibre
11	Mutilazioni
12	Procedure d'allevamento
13	Attrezzature automatiche e meccaniche

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.: le check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 38 al n. 42, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. In caso di assegnazione di prescrizioni da parte dei SSVV, le stesse devono essere eseguite entro le tempistiche assegnate oppure non verificate;
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.
3. Nei casi in cui portata gravità e durata siano di livello basso e non siano previsti impegni di ripristino/prescrizioni da parte dei controllori ufficiali.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In presenza del caso “2” e del sussistere delle condizioni “a” e “c”, occorre fare le seguenti distinzioni:

- i. se i SSVV hanno assegnato prescrizione:
 - i.1) se la prescrizione è stata eseguita: assegno *ISCS*
 - i.2) se la prescrizione non è stata verificata: assegno *ISCS*
 - i.3) se la prescrizione non è stata eseguita: assegno *infrazione non intenzionale non grave con PGD=111*

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata dell’infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:

- Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
- Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
- Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** Non conformità di tipo C.

Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
- Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
- Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell’infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l’incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di

portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.

Casi particolari:

Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.

Di conseguenza non possono essere associate ad Infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti:

1. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
2. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
3. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e *II*), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5).

Nelle diverse situazioni si procede come segue:

- a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
- b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO;
- c. *Qualora nel corso dei sopralluoghi, effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C ma immediatamente sanabile a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.*

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Le tempistiche per l'esecuzione degli impegni di ripristino (prescrizioni) sono definite dai Servizi Veterinari in sede di controllo.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 “Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati.

Descrizione degli impegni

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001, che qui si elencano:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive

modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate a salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE e successive modifiche, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Registrazioni
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.:

1. all'interno del Requisito del Personale impiegato dalle aziende, gli impegni relativi alla frequenza di corsi di formazione specifici rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 11) solo per gli allevamenti avicoli e suinicoli;
2. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 9 e 10), possono essere riferite agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 5). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;

- nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.
3. le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo presentano una serie di elementi di controllo: per gli allevamenti di bovini adulti dal n. 34 al n. 40, per gli allevamenti di ovicapri dal n. 30 al n. 39, e l'elemento 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Infrazioni senza conseguenze significative (articolo 9(4) del regolamento (UE) 2022/1172)

Si ha un'infrazione senza conseguenze o con conseguenze insignificanti nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "**diffida**" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b. In caso di assegnazione di prescrizioni da parte dei SSVV, le stesse devono essere eseguite entro le tempistiche assegnate oppure non verificate.
 - c. la categoria di non conformità è la A o la B.
3. Nei casi in cui portata gravità e durata siano di livello basso e non siano previsti impegni di ripristino/prescrizioni da parte dei controllori ufficiali.

Sono esplicitamente escluse dalle infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In presenza del caso "**2**" e del sussistere delle condizioni "**a**" e "**c**", occorre fare le seguenti distinzioni:

- i. se i SSVV hanno assegnato prescrizione:
 - i.1) se la prescrizione è stata eseguita: assegno *ISCS*
 - i.2) se la prescrizione non è stata verificata: assegno *ISCS*
 - i.3) se la prescrizione non è stata eseguita: assegno *infrazione non intenzionale non grave con PGD=111*

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: in presenza di irregolarità, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** Non conformità di tipo C;

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume **sempre** livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevano non conformità di tipo C.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.

2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
 - a. *Qualora nel corso dei sopralluoghi, effettuati dai Veterinari, venga contestata una non conformità di tipo C ma immediatamente sanabile a cui segue l'attribuzione della diffida e non vi è erogazione di sanzione amministrativa, la non conformità di tipo C viene considerata ai fini del calcolo della percentuale di trattenuta come categoria di non conformità di tipo A.*

Infrazioni gravi (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172)

Sono considerate **gravi** tutte le infrazioni al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Le tempistiche per l'esecuzione degli impegni di ripristino (prescrizioni) sono definite dai Servizi Veterinari in sede di controllo.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

5. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità rafforzata è determinato in funzione di quanto riportato nei regolamenti (UE):

- n. 2021/2115, articoli 12 e 13;
- n. 2021/2116, articoli da 83 a 86;
- n. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11;

e nei decreti:

- D. lgs del 17 marzo 2023 n.42 e ss.mm.ii.
- D.M. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024

oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7

In funzione della natura delle infrazioni, esse si dividono in:

- non intenzionali;
- intenzionali.

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze **insignificanti** (articolo 85(3) del regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- **non gravi** (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172)
- le infrazioni **gravi** o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172);
- Nel caso di presenza di più infrazioni ad un Criterio o ad una Norma, che generino diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro. Questa modalità è utilizzata anche per valutare le infrazioni per il soccidente o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario.

In relazione al tempo in cui sono rilevate, un'infrazione non intenzionale può essere considerata **reiterata** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

- sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
- il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza;
- nel caso di presenza di più reiterazioni (non intenzionali) negli anni precedenti al 2023, considerato il passaggio dalla programmazione 2014-2022 alla programmazione 2023-2027, il 2023 si considera come prima reiterazione 1. Tale regola non si applica alle infrazioni intenzionali per cui si continua la progressione della reiterazione;
- Nel caso delle soccide o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, occorre distinguere tra due casi descritti dal seguente esempio:

Esempio: Ad un soccidante/proprietario fanno riferimento dieci detentori/soccidari. Nell'anno 1 tre di loro sono oggetto di controllo di condizionalità ed uno di loro risulta inadempiente.

Nell'anno 2 (che può essere anche l'anno non immediatamente consecutivo all'anno 1) sono nuovamente oggetto di controllo alcuni detentori/soccidari per lo stesso Criterio e sono nuovamente riscontrate non conformità (lo stesso CGO è stato violato ripetutamente nel corso di tre anni consecutivi):

1. Primo caso: lo stesso detentore/soccidario, non conforme nell'anno 1, e nuovamente trovato inadempiente: sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata l'infrazione reiterata.
2. Secondo caso: nell'anno 2 ad essere non conforme è un detentore/soccidario diverso da quello trovato inadempiente nell'anno 1: al detentore/soccidario così come al proprietario/soccidante è applicata un'infrazione ma non la reiterazione.

Nei prossimi paragrafi saranno descritte le procedure per il calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari in conseguenza delle singole tipologie di infrazione e in presenza di combinazioni di infrazioni di diversa natura.

1. RIDUZIONI PER INFRAZIONI **NON INTENZIONALI**

1.1. Infrazioni **non gravi**

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate è normalmente pari al **3%** (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172).

In base alla valutazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) associati all'infrazione, l'Organismo Pagatore può adeguare la percentuale in funzione della seguente procedura:

- per ogni Criterio o Norma (nel seguito **Requisito**) per il quale si riscontra la violazione di uno o più impegni, sono assegnati dei valori ai parametri di condizionalità. Il valore che tali parametri possono assumere è pari a: **1** = basso; **3** = medio; **5** = alto;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Requisito violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- tale valore viene rapportato alla griglia di valutazione per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione per quella infrazione non intenzionale:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate per più di un Requisito, tale procedura deve essere eseguita per ogni singolo Requisito interessato.

1.2. Più infrazioni **non gravi** – applicazione del **tetto del 5%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non

gravi, non reiterate, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta sono sommati.

Nel caso in cui tale somma superi il 5% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **5%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2a) del regolamento (UE) 2022/1172.

1.3. Infrazioni **gravi**

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali gravi è **del 5%**, ma può arrivare fino al **10%** (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172), in base alle definizioni contenute nella presente Circolare per ogni singolo Requisito.

1.4. Più infrazioni **gravi** – applicazione del **tetto** del **10%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali, non reiterate, **di cui almeno una grave**, le percentuali di riduzione derivanti dall'applicazione della procedura descritta ai punti 1.1 e 1.3 sono sommati.

In questo caso, il tetto da applicare alla somma delle riduzioni calcolate è elevato al **10%**, in base a quanto stabilito dall'articolo 11(2b) del regolamento (UE) 2022/1172.

2. RIDUZIONI PER INFRAZIONI **REITERATE**

2.1. Prima **reiterazione**

La percentuale di riduzione da attribuire alle infrazioni non intenzionali **reiterate** è pari al **10%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

2.2. Più infrazioni **reiterate** – applicazione del **tetto** del **20%**

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate più infrazioni non intenzionali reiterate per diversi requisiti, le percentuali di riduzione sono sommate.

Nel caso in cui tale somma superi il 20% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell'anno è pari al **20%** in base a quanto stabilito dall'articolo 11(3) del regolamento (UE) 2022/1172.

2.3. Seconda **reiterazione** e successive

Qualora la medesima inosservanza **persista senza un giustificato motivo** da parte del beneficiario è considerata un caso di inosservanza **intenzionale**.

Alle infrazioni valutate come intenzionali a seguito di ripetizione non giustificata di una infrazione reiterata si applicano le percentuali di riduzione definite dai regolamenti e descritte al paragrafo successivo.

Per ripetizione giustificata si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

3. RIDUZIONI PER INFRAZIONI **INTENZIONALI**

Nel caso in cui un'infrazione sia considerata intenzionale, sia per le caratteristiche dell'infrazione

stessa nei casi previsti o per ripetuta reiterazione, la percentuale di riduzione applicabile è pari al **15%** (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116).

Nel caso di rilevazione, a carico dello stesso beneficiario nel corso dello stesso anno civile di più infrazioni intenzionali, gli effetti di ogni singola infrazione si sommano e non esiste un tetto applicabile. Non può essere superato il **100%** degli aiuti richiesti.

L'Organismo Pagatore, in base alle valutazioni della infrazione intenzionale riscontrata può elevare la percentuale applicabile dal 15% fino ad un massimo del **100%** (articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1172).

In particolare, nel caso di ripetuta reiterazione senza giustificato motivo di infrazioni considerate **gravi**, la percentuale applicata sale dal 15% al **30%**.

Per ogni ulteriore reiterazione successiva all'applicazione dell'intenzionalità, la percentuale applicabile è pari al **45%**.

In caso di infrazioni intenzionali ripetute, la percentuale applicabile è pari a:

- Prima reiterazione – infrazione intenzionale seguita da un'altra infrazione intenzionale = **45%**
- Seconda reiterazione – infrazione intenzionale ripetuta due volte – **90%**.

Esempio 1 (seconda e terza reiterazione di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi)

Anno 1

inadempienza non intenzionale **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
inadempienza non intenzionale **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**.

Riduzione applicabile = 5% + 3% = 8% – applicazione del **tetto** (10%) – riduzione applicabile = **8%**.

Anno 2

nuova infrazione al CGO 5 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
nuova infrazione alla BCAA 4 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = **10%**.

Riduzione applicabile = 10% + 10% = 20% – applicazione del **tetto** (20%) – riduzione applicabile = **20%**.

Anno 3

nuova infrazione al CGO 5 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come **grave** – valutazione della riduzione applicabile = **30%** per passaggio a infrazione **intenzionale**;
nuova infrazione alla BCAA 4 (seconda reiterazione senza giustificazione) identificabile come **non grave** – valutazione della riduzione applicabile = **15%** per passaggio a infrazione **intenzionale**.

Riduzione applicabile = 30% + 15% = 45% – applicazione del **tetto** (100%) – riduzione applicabile = **45%**.

Anno 4

nuova infrazione al CGO 5 (terza reiterazione senza giustificazione) **di qualsiasi tipo** –

valutazione della riduzione applicabile = **45%** per passaggio a infrazione **intenzionale ripetuta**; nuova infrazione alla BCAA 4 (terza reiterazione senza giustificazione) di qualsiasi tipo – valutazione della riduzione applicabile = **45%** per passaggio a infrazione **intenzionale ripetuta**.
Riduzione applicabile = 45% + 45% = 90% – applicazione del **tetto** (100%) – riduzione applicabile = **90%**.

4. CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE IN CASO DI PRESENZA DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

4.1. Più casi di infrazioni non intenzionali, ricorrenti e intenzionali.

Per ogni combinazione possibile della presenza di più infrazioni di diversa natura, si seguirà la procedura qui descritta (articolo 11(5) del regolamento (UE) 2022/1172):

- Si calcolano le percentuali applicabili per ogni singola categoria, secondo quanto già stabilito;
- Per ogni categoria, si verificano le condizioni di applicabilità dei tetti, ove previsti;
- Una volta applicati i tetti per singola categoria, le percentuali ottenute si sommano;
- La percentuale risultante non può in ogni caso superare il 100% degli aiuti richiesti.

Esempio 2 (mix di inadempienze non intenzionali gravi e non gravi, ripetute e intenzionali)

Anno xx

inadempienza non intenzionale **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
inadempienza non intenzionale **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
inadempienza non intenzionale **non grave** alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
inadempienza **ripetuta** (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
inadempienza **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
inadempienza **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
inadempienza **intenzionale** per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = **15%**;

Step 1 – calcolo riduzione per **categoria** e applicazione dei **tetti per categoria**

inadempienze non intenzionali:

- **grave** al CGO 5; valutazione della riduzione applicabile = **5%**;
- **non grave** alla BCAA 4; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
- **non grave** alla BCAA 7; valutazione della riduzione applicabile = **3%**;
- **Totale** = 5% + 3% + 3% = **11%** – applicazione del tetto (10%) – riduzione risultante = **10%**.

inadempienze ripetute:

- **ripetuta** (prima ripetizione) alla BCAA 3; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 2; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;

- **ripetuta** (prima ripetizione) al CGO 10; valutazione della riduzione applicabile = **10%**;
- **Totale** = **10% + 10% + 10% = 30%** – applicazione del tetto (20%) – riduzione risultante = **20%**.

inadempienze intenzionali:

- **intenzionale** per il CGO 11; valutazione della riduzione applicabile = **15%**;
- **Totale** = **15%** – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = **15%**.

Step 2 – **somma** delle percentuali risultanti e applicazione del **tetto aziendale**

- **Non intenzionali** = **10%**;
- **Ripetute** = **20%**;
- **Intenzionali** = **15%**;
- **Totale** = **10% + 20% + 15% = 45%** – applicazione del tetto (100%) – riduzione risultante = **45%**.

5. REITERAZIONI PROGRESSIVE – Tabella di riepilogo

Di seguito una tabella nella quale è riportato uno schema di calcolo base della percentuale applicabile in caso di più infrazioni.

		1 infrazione		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		1-3-5	5	15

Anno 2 (1° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	10	10	15
	Grave	10	10	15
	Intenzionalità diretta	15	15	45

Anno 3 (2° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	15* (intenzionale da reiterazione)	15* (intenzionale da reiterazione)	45
	Grave	15* (intenzionale da reiterazione)	30 (intenzionale da reiterazione)	45
	Intenzionalità diretta	45	45	90

*Si ricorda che dopo 2 reiterazioni, l'infrazione diventa intenzionale

		1 infrazione (considerando gli anni precedenti)		
Anno 4 (3° reiterazione)		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	45	45	90
	Grave	45	45	90
	Intenzionalità diretta	90	90	90

6. CONTROLLI EFFETTUATI TRAMITE AMS – Calcolo delle sanzioni

Nel caso in cui almeno un elemento controllabile (ELCO) del requisito sia stato verificato tramite AMS, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata. In ottemperanza a quanto stabilito dai regolamenti, l'impostazione delle riduzioni di condizionalità derivanti da controlli effettuati tramite AMS è la seguente:

- **Infrazioni non intenzionali non gravi**

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	0,5%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	1,5%
III	Uguale o superiore a 5,00	2,5%

- **Infrazioni non intenzionali gravi**

Riduzione pari al **3%**

- **Infrazioni ripetute** (prima reiterazione)

Riduzione pari al **5%**

- **Infrazioni intenzionali**

Riduzione pari al **10%**

REITERAZIONI PROGRESSIVE – Tabella di riepilogo con controlli AMS

Pertanto, in caso di controlli con AMS la tabella precedente è rimodulata nel seguente modo:

		1 infrazione		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		0,5-1,5-2,5	3	10

Anno 2 (1° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	5	5	10
	Grave	5	5	10
	Intenzionalità diretta	10	10	20

Anno 3 (2° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	10* (intenzionale da reiterazione)	10* (intenzionale da reiterazione)	20
	Grave	10* (intenzionale da reiterazione)	15	20
	Intenzionalità diretta	20	20	45

*Si ricorda che dopo 2 reiterazioni, l'infrazione diventa intenzionale

Anno 4 (3° reiterazione)		1 infrazione (considerando gli anni precedenti)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	20	20	45
	Grave	20	20	45
	Intenzionalità diretta	45	45	45

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore CARFI')

Allegato1: Criteri di rischio ponderati

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione
BCAA2	Azienda con seminativi interni alle zone umide > 50% di SAU	Rispetto degli impegni di conservazione
BCAA2	Azienda con seminativi interni alle zone umide ≤ 50% di SAU	Rispetto degli impegni di conservazione
BCAA4	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi ≤ 50% di SAU	Rispetto degli impegni relativi alla fascia tampone
BCAA4	Azienda con terreni interessati dalla contiguità con corsi d'acqua monitorati (ove il dato sia disponibile)	Rispetto degli impegni relativi alla fascia inerbita
BCAA5	percentuale di terreni investiti a seminativi > 50% di SAU	Maggiore probabilità di erosione Necessità di eseguire i solchi acquai
BCAA5	percentuale di terreni investiti a seminativi ≤ 50% di SAU	Minore probabilità di erosione Necessità limitata di eseguire i solchi acquai
BCAA7	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi	Maggiore impegno per assicurare la rotazione e la diversificazione colturale
BCAA7	Azienda con superficie a seminativi > 30 ha	Maggiore impegno per assicurare la rotazione e la diversificazione colturale Azienda non in esenzione
BCAA8	Azienda con terreni contenenti elementi caratteristici del paesaggio	Rispetto degli impegni di non eliminazione Rispetto degli impegni agronomici (potatura)
CGO1	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali	Utilizzazione di acqua irrigua Uso di fertilizzanti
CGO1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili	Utilizzazione di acqua irrigua Uso di fertilizzanti
CGO2	Presenza allevamenti suini	Produzione di liquami Allevamenti industriali, con poca terra per le utilizzazioni agricole degli effluenti
CGO2	Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura)	Produzione di effluenti
CGO2	Terreni aziendali all'interno delle ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali	Maggiore vulnerabilità Limiti all'utilizzazione agronomica

Allegato1: Criteri di rischio ponderati

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione
CGO2	Aziende con n° UBA > 100	Produzione di effluenti massiccia Stoccaggi più capienti Impegni amministrativi più importanti
CGO3	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti	Rispetto degli impegni agronomici
CGO3	Terreni aziendali all'interno delle ZPS in percentuale superiore al 50%	Maggiore impatto del requisito sull'azienda
CGO3	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale superiore al 50%	Rispetto degli impegni agronomici
CGO3	Presenza di terrazzamenti	Rispetto degli impegni agronomici
CGO4	Terreni aziendali all'interno dei SIC/ZSC in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali	Maggiore impatto del requisito sull'azienda
CGO4	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale superiore al 50%	Rispetto degli impegni agronomici
CGO4	Presenza di terrazzamenti	Rispetto degli impegni agronomici
CGO4	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo	Rispetto degli impegni agronomici
CGO4	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti	Rispetto degli impegni agronomici
CGO5	Azienda con produzione di uova	Rispetto degli impegni specifici di settore
CGO5	Presenza di più specie animali	Rispetto degli impegni specifici di settore
CGO5	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale superiore al 50%	Rispetto degli impegni specifici di settore
CGO5	Azienda con SAU > 50 ha	Rispetto degli impegni specifici di settore
CGO5	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella	Rispetto degli impegni specifici di settore
CGO5	Azienda con produzione di latte	Rispetto degli impegni specifici di settore
CGO7/8	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale superiore al 50%	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari
CGO7/8	Azienda con SAU > 50 ha	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari

Allegato1: Criteri di rischio ponderati

Nuovo requisito	Descrizione elemento di rischio	Motivazione
CGO7/8	Azienda con superfici investite a colture a seminativo	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari
CGO7/8	Azienda interessata dalla coltura di tabacco	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari
CGO7/8	Azienda interessata dalla coltura di agrumi	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari
CGO7/8	Azienda interessata dalla coltura di vite	Maggiore possibilità di uso massiccio di prodotti fitosanitari
CGO9	Aziende con n° UBA > 100	
CGO10	Aziende con n° UBA > 100	
CGO11	Aziende con n° UBA > 100	

Allegato 2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità

Premesse e definizioni

La presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, a cui fa riferimento l'articolo 7(5) del regolamento (UE) 2022/1172, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.

Definizioni

Autorità di controllo competente	ACC – OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio
Ente specializzato	ES – Ente competente per la verifica dell'applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad uno o più requisiti di condizionalità.
Segnalazione	Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato

Modalità di catalogazione e gestione delle segnalazioni

In riferimento ai tipi di segnalazioni che possono pervenire dagli Enti specializzati, relative a non conformità rilevate a carico di aziende agricole o dei loro rappresentanti, si distinguono tre casi:

- Segnalazioni di generica non conformità;
- Segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- Segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:

- Presa in carico della segnalazione come elemento dell'analisi di rischio per la selezione del campione per l'anno seguente;
- Integrazione dell'azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di condizionalità dell'anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;
- Calcolo dell'esito aziendale di condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.

Applicazione della procedura – flusso attività

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Identificazione da parte di ogni ACC, a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di condizionalità;
2. Ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
3. Predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
4. Applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
5. Attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
6. Gestione delle conseguenze della segnalazione;
7. Rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.

Allegato 3. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP

Legenda:

OPA OP competente dal punto di vista amministrativo

OPT OP competente per territorio

UTE Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

La presente procedura regola la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE) al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di un solo Organismo Pagatore.

Si articola nelle seguenti fasi:

1. Livello degli OP – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT

- analisi del campione di ogni OP allo scopo di verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di terreni o UTE al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'OP;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OPA e degli OPT interessati dai terreni o dalle UTE esterne;
- comunicazione delle esigenze di controllo all'OPT;
- esecuzione dei controlli da parte dell'OPT;
- comunicazione dei risultati dei controlli all'OPA;
- aggregazione dei risultati a livello aziendale da parte dell'OPA e calcolo dell'esito.

Punto 1 – aziende con domande su più OP e selezionate per uno degli OP

Gli esiti dei controlli effettuati sulle UTE appartenenti alle aziende selezionate dall'OPA e situate all'interno del territorio di sua competenza devono essere applicati alle domande presentate dal beneficiario presso ogni OP.

A questo scopo l'OPA che esegue il controllo sulle UTE di sua competenza dovrà trasmettere al Coordinamento, le seguenti informazioni:

- data del controllo;
- esito sintetico dei controlli (presenza/assenza di non conformità) in modo da consentire agli OP interessati dalle domande esterne una corretta gestione dei pagamenti per queste domande;
- l'esito finale, con il calcolo delle percentuali di riduzione eventualmente applicabili, sarà trasmesso a tutti gli OP entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di esecuzione dei controlli.

Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP

L'OP competente dal punto di vista amministrativo (OPA) dovrà, entro 15 giorni dalla data di selezione del campione:

- stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un'UTE esterna all'OP;
- identificare i Criteri e Norme applicabili **all'UTE esterna oggetto del controllo**;
- limitatamente ai CUAA con UTE presenti fuori dei terreni di competenza dell'OPA, comunicazione agli OP competenti per territorio dell'elenco delle UTE da controllare con, per ogni UTE, elenco dei Criteri e Norme ***che risultano effettivamente da controllare***.

L'OP competente per territorio (OPT) dovrà:

- acquisire la richiesta dell'OPA e darne riscontro;
- eseguire i controlli nei tempi previsti (entro il 31 dicembre dell'anno di campagna);
- comunicare i risultati dei controlli, espressi in termini di pesatura dei parametri di condizionalità P/G/D per ogni CGO e Norma controllata;
- trasmettere all'OPA la documentazione prodotta durante il controllo entro un mese dal suo completamento.

Allegato 4. Schema di classificazione delle aziende zootecniche

<i>Classe dimensionale</i>	<i>Azoto al campo prodotto (Kg/anno)</i>	<i>Posti bestiame corrispondenti (n.)</i>
1	Minore o uguale a 1000	Avicoli – inf. o uguali a 2174 posti ovaioia – inf. o uguali a 4000 posti broiler – inf. o uguali a 4350 posti pollastra – inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio – inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina – inf. o uguali a 5300 posti faraona Cunicoli – inf. o uguali a 2000 posti fattrice – inf. o uguali a 4200 posti capo all’ingrasso Suini – inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio – inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – inf. o uguali a 12 vacche in produzione – inf. o uguali a 23 vacche nutrici – inf. o uguali a 27 capi in rimonta – inf. o uguali a 30 bovini all’ingrasso – inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca Ovicaprini 1. inf. o uguali a 200 posti capo adulto 2. inf. o uguali a 280 posti agnellone Equini 3. inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso – inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	Avicoli – da 2175 a 6520 posti ovaioia – da 4001 a 12000 posti broiler – da 4351 a 13000 posti pollastra – da 671 a 2000 posti tacchino maschio – da 1301 a 3950 posti tacchino femmina – da 5301 a 15800 posti faraona Cunicoli – da 2001 a 6000 posti fattrice – da 4201 a 12500 posti capo all’ingrasso Suini – da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – da 13 a 36 vacche in produzione – da 24 a 68 vacche nutrici – da 28 a 83 capi in rimonta – da 31 a 90 bovini all’ingrasso – da 117 a 348 vitelli a carne bianca Ovicaprini – da 201 a 600 posti capo adulto – da 280 a 850 posti agnellone Equini – da 86 a 250 posti puledro da ingrasso – da 26 a 80 posti fattrice o stallone

<i>Classe dimensionale</i>	<i>Azoto al campo prodotto (Kg/anno)</i>	<i>Posti bestiame corrispondenti (n.)</i>
3	Da 3001 a 6000	Avicoli – da 6521 a 13000 posti ovaioia – da 12001 a 24000 posti broiler – da 13001 a 26000 posti pollastra – da 2001 a 4000 posti tacchino maschio – da 3951 a 7900 posti tacchino femmina – da 15801 a 31600 posti faraona Cunicoli – da 6001 a 12000 posti fattrice – da 12501 a 25000 posti capo all’ingrasso Suini – da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – da 37 a 72 vacche in produzione – da 69 a 136 vacche nutrici – da 84 a 166 capi in rimonta – da 91 a 180 bovini all’ingrasso – da 349 a 697 vitelli a carne bianca Ovicapri – da 601 a 1200 posti capo adulto – da 851 a 1700 posti agnellone – Equini – da 251 a 500 posti puledro da ingrasso – da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	Avicoli – da 13001 a 40000 posti ovaioia – da 24001 a 40000 posti broiler – da 26001 a 40000 posti pollastra – da 4001 a 40000 posti tacchino maschio – da 7901 a 40000 posti tacchino femmina – da 31601 a 40000 posti faraona Cunicoli – oltre 12001 posti fattrice – oltre 25001 posti capo all’ingrasso Suini – da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio – da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini – da 73 a 416 vacche in produzione – da 137 a 421 vacche nutrici – da 167 a 833 capi in rimonta – da 181 a 625 bovini all’ ingrasso – da 698 a 1920 vitelli a carne bianca Ovicapri – oltre 1201 posti capo adulto – oltre 1701 posti agnellone Equini – oltre 501 posti puledro da ingrasso oltre 161 posti fattrice o stallone
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis	Avicoli – Oltre 40000 posti ovaiole – Oltre 40000 posti broilers Suini – Oltre 2000 grassi – Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg

Allegato 5. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 5).

Il presente allegato riporta e chiarisce i riferimenti normativi unionali ed i conseguenti obblighi di condizionalità relativi all'igiene, alla sicurezza alimentare ed alla tracciabilità, che sono l'oggetto del CGO 5 della condizionalità rafforzata.

I chiarimenti fanno riferimento ad un documento della Commissione UE del 2006 (DS/2006/16-def), di cui si riportano degli stralci.

1. I regolamenti sull'igiene

1. Regolamento (CE) n. 852/2004, modificato ed integrato dal Reg. (UE) n. 2021/382 sull'igiene dei prodotti alimentari
2. Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
3. Regolamento (CE) n. 1831/2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

I regolamenti sopracitati stabiliscono le responsabilità specifiche degli operatori del settore alimentare e dei mangimi nei diversi punti della catena alimentare e contengono disposizioni relative agli obblighi a livello della produzione primaria pertinenti per gli agricoltori.

2. Condizionalità e regolamenti in materia di igiene applicabili alla produzione primaria.

La presente guida tratta gli obblighi minimi in materia di igiene che gli agricoltori devono rispettare in modo da evitare le riduzioni stabilite dal sistema di condizionalità per quanto riguarda i regolamenti sull'igiene.

I criteri per la selezione di tali obblighi sono:

- gli obblighi sono chiaramente indirizzati all'agricoltore;
- gli obblighi sono formulati in modo chiaro e univoco.

Gli obblighi di cui sopra stabiliti per la condizionalità non possono in nessun caso intaccare gli obblighi stabiliti dalla legislazione alimentare.

5. Tipo di obblighi

L'allegato alla presente guida elenca gli obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per la condizionalità. L'elenco è basato sulle disposizioni applicabili nel 2006. Esso sarà rivisto e aggiornato in base alla legislazione.

ALLEGATO

Elenco di obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per l'agricoltore nel contesto della condizionalità

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (consolidato a marzo 2021).

Estratto dell'allegato I "PRODUZIONE PRIMARIA" parte A: Requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate come specificato qui di seguito

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III. Tenuta delle registrazioni

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali¹;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
- e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti: a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;

- c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (consolidato a marzo 2016)

Estratto dell'allegato III come specificato qui di seguito

Allegato 3, sezione IX: CAPITOLO I: LATTE CRUDO E COLOSTRO – PRODUZIONE PROPRIA

I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E COLOSTRO

1. Il latte crudo deve provenire da animali:

- b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e del colostro, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella e il colostro;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;
- ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE [3];
- o

¹ I servizi della Commissione ritengono che gli agricoltori debbano registrare la natura della produzione nella loro azienda e l'area agricola totale in cui tali mangimi sono prodotti senza dover far riferimento alle quantità o all'identificazione del lotto pertinente. Le quantità di mangimi che arrivano o lasciano l'azienda vanno registrate separatamente.

iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:

i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;

oppure

ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

c) in caso di compresenza di capre e vacche, le capre devono essere soggette ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;

b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:

i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi;

o

ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi alcalina;

e

c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte crudo e il colostro di animali che non soddisfano i requisiti pertinenti di cui ai punti da 1 a 3, in particolare di singoli animali che presentano una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE.

5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali.

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE

A. Requisiti per i locali e le attrezzature

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte e il colostro sono immagazzinati, manipolati o refrigerati devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:

a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
d) che siano identificati gli animali sottoposti a un trattamento medico che rischia di trasferire residui nel latte e nel colostro e che non siano utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro ottenuti da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto;

2 Il latte e il colostro devono essere posti, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. a) Il latte deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente....

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:

a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura;

oppure b) per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e l'autorità competente concede l'autorizzazione in tal senso.

ALLEGATO III, SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI

CAPITOLO I: UOVA

1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (consolidato a giugno 2019)

Estratto dell'allegato I come specificato qui di seguito

ALLEGATO I - PRODUZIONE PRIMARIA - PARTE A

Requisiti per le imprese nel settore dei mangimi al livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

I. Disposizioni in materia di igiene

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:

e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:

a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;

b) l'uso di sementi geneticamente modificate;

e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

Articolo 5, paragrafo 5 e allegato III come specificato qui di seguito

ALLEGATO III - BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Stoccaggio

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2. Distribuzione

I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

Articolo 5, paragrafo 6

Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.

Allegato 6 – Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Normativa di riferimento

Allegato VI del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

1. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Allegato 7 – Linee guida relative all’attività di monitoraggio svolta dagli OP sull’attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari nell’ambito del Protocollo d’intesa.

Qui di seguito sono elencati gli elementi minimi di cui dovrebbe essere costituito il processo di monitoraggio svolto dall’OP competente per territorio, in relazione all’azione dei Servizi Veterinari in ambito di condizionalità.

Gli ambiti da monitorare sono i seguenti:

1. Programmazione
 - 1.1 Determinazione del campione minimo
 - 1.2 Selezione del campione casuale
 - 1.3 Applicazione dell’analisi di rischio
 - 1.4 Selezione del campione o dei campioni di rischio
 - 1.5 Valutazione ex-post dell’analisi di rischio
 - 1.6 Programmazione dei controlli nel corso dell’anno
2. Esecuzione del controllo e registrazione dei risultati del controllo sulle banche dati
 - 2.1 Rispetto dei tempi programmati per l’esecuzione dei controlli
 - 2.2 Check list utilizzate
 - 2.3 Tempistica di registrazione dei dati in BDN/BDR;
 - 2.4 Scansione dei documenti di controllo
 - 2.5 Correttezza e completezza della compilazione delle check list
 - 2.5.1 Controlli a campione sugli esiti non conformi;
 - 2.5.2 Controlli a campione sugli esiti conformi;
 - 2.6 Documentazione accessoria (stampe BDN, brogliacci, ecc.)
 - 2.7 Congruenza tra elementi presenti nelle check list e dati a sistema
 - 2.8 Richiesta di integrazioni della documentazione, riesami/riallineamenti
 - 2.9 Prescrizioni: esito del secondo controllo
 - 2.10 Registrazione e documentazione del secondo controllo

Al termine del monitoraggio di ogni anno di attività l’OP redige un documento di monitoraggio nel quale raccoglie gli elementi analizzate nel corso dell’anno ed indica i punti non coerenti con l’impostazione prevista dalla Convenzione Operativa siglata a livello regionale.

Il documento riguarda almeno quanto raccolto ed analizzato per i punti 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7.

L’OP consegna il documento al Servizio Veterinario Regionale ed in copia al Coordinamento AGEA. Sulla base delle rilevazioni e delle analisi statistiche e puntuali svolte sui dati raccolti, l’OP e il Servizio Veterinario Regionale identificano gli elementi migliorativi da introdurre o le azioni formative/informative da realizzare per implementare il servizio di controllo della condizionalità.

Tale documento potrà anche contenere l’indicazione di elementi d’implementazione della BDN/BDR o di servizi informatici del SIAN.

Allegato 8 Procedura metodologia di controllo della BCAA7 dal 2026 e calcolo delle esenzioni BCAA7.

DEFINIZIONI

Esenzioni

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- 1- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- 2- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- 3- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- 4- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116, sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848, incluse le superfici in conversione e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

- colture appartenenti a generi botanici differenti
- colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee
- terreni lasciati a riposo
- erba o altre foraggere

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum* spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Rotazione: cambio di genere botanico almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro sono considerati appartenenti allo stesso genere botanico.

Sono ammesse le colture secondarie, purché portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. (permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.)

VERIFICA BCAA7 dal 2026

1- VERIFICA DELLE ESENZIONI: Per verificare se una azienda ha i requisiti per ricadere in una delle esenzioni previste dalla normativa vigente e, quindi, non è tenuta al rispetto della BCAA7 si procede nel seguente ordine, escludendo la superficie aziendale coltivata con metodo biologico (anche nel periodo di conversione) presente nei sistemi informativi al 15.05 e quella condotta secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI), poiché tali superfici rispettano la norma IPSO FACTO:

- a. se la superficie a seminativo dell'azienda è inferiore ai 10 ha l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma
- b. se tutta la superficie a seminativo dell'azienda è coltivata a colture sommerse l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma
- c. se la superficie a seminativo dell'azienda è ricoperta per oltre il 75% da erba, piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo o da colture leguminose l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma. Le specie nettarifere e mellifere sono colture a perdere, coltivate su terreni a riposo, pertanto possono concorrere all'esenzione del 75%. Come terreni equivalenti al riposo, le colture mellifere possono assolvere agli obblighi di avvicendamento anche se seguono sé stesse.
- d. se la superficie SAU dell'azienda è coperta per oltre il 75% da prato permanente, erba e altre erbacee da foraggio o riso l'azienda sarà esente dall'applicazione della norma

Si specifica che nelle superfici a seminativo sono comprese le colture sommerse.

2- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE

Specifiche:

- Il controllo dello svolgimento della diversificazione è nell'anno solare ed è a livello aziendale. Se si ottempera alla norma tramite diversificazione nell'anno solare, l'anno successivo si può optare per ripetere la diversificazione o soddisfare l'obbligo tramite rotazione;
- In caso di azienda con superfici condotte sia con il metodo convenzionale che biologico o SQNPI (e che non risulta esente), ai fini del rispetto della diversificazione si tiene conto delle sole superfici condotte con il metodo convenzionale;
- È possibile intraprendere la diversificazione solamente se si è conclusa la rotazione iniziata l'anno precedente (x-2 su x-1 oppure con coltura secondaria nell'anno x-1).

3- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA ROTAZIONE

Specifiche:

- L'obbligo di rotazione non si applica su colture sommerse, colture pluriennali (es. prato permanente), erba o altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Le specie

nettariifere e mellifere sono colture a perdere, coltivate su terreni a riposo, pertanto possono assolvere agli obblighi di avvicendamento anche se seguono sé stesse.

- In caso di rotazione non è mai possibile la monosuccessione (ristoppio), quindi anche nell'esecuzione della rotazione biennale non è possibile riaprire il biennio con la stessa coltura con cui si è concluso il biennio precedente; il controllo verterà sulla non ripetizione dello stesso codice colturale (o di un codice coltura appartenente allo stesso genere) nel piano colturale grafico dell'anno a controllo rispetto a quello dell'anno precedente;
- In caso di rotazione intra-anno, la seconda coltura deve permanere in campo per almeno 90 giorni e deve essere dichiarata nel piano colturale.
- Il controllo verte sull'anno solare ed è a livello di appezzamento